Le parti che fanno il tutto

Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.

Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?, chiede Kublai Kan.

Il ponte non è sostenuto da questa o da quella pietra, risponde Marco, *ma dalla linea dell'arco che esse formano*.

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo. Poi soggiunge: *Perché mi parli delle pietre? È solo dell'arco che mi importa*.

Polo risponde: *Senza pietre non c'é arco*.

Italo Calvino

da *Le città invisibili (1972)*
Mondadori, undicesima ristampa, 1993, pag. 83

INDICE del PROGRAMMA

Il sistema delle Conferenze nella prospettiva delle riforme:

(apr. 2014) L'attuale funzionamento del "sistema" delle Conferenze

- *Tipologia di atti*
- *Conferenza Regioni*
- *Rapporti con i Consigli Regionali*

(apr. 2014) Le proposte di Riforme del governo Renzi

- *L'intreccio delle Conferenze con il Senato delle Autonomie*
- *La posizione della Conferenza Regioni*
- *Le prospettive future*

Agenda e lavori del Sistema delle Conferenze:

(sett. 2014) Conferenza REGIONI (norme e prassi):

- *Struttura funzionale e organizzazione interna;*
- *Il Cinsedo e gli organismi interregionali;*
- *Modelli relazionali: con Governo, Parlamento, Unione Europea.*

(genn. 2015) Conferenza Stato Regioni e Unificata (norme e prassi):

- *Struttura funzionale e organizzazione;*
- *I comitati e le commissioni;*
- *Prospettive di evoluzione del sistema e componenti di coerenza o criticità dell'attuale modello.*

Il sistema delle Conferenze nella prospettiva delle riforme:
(apr. 2015) Aggiornamenti

INDICE

Nota Metodologica

Premessa

(1) Struttura funzionale e Organizzazione interna Conferenza Regioni
- *a.* Gli organi, le Commissioni Assessori e i coordinamenti tecnici
- *b.* Modelli organizzativi regionali per la gestione delle Commissioni

(2) Il Cinsedo e gli organismi interregionali (*cenni*)

(3) Modelli relazionali: con Governo, Parlamento, Unione Europea

Conclusioni

Allegati
- *Atto costitutivo Conferenza permanente – 1981*
- *Statuto Cinsedo – 1985*
- *Regolamento Conferenza Regioni – 2005*
- *Organizzazione Aree Tematiche CR -1983*
- *Organizzazione Deleghe CR - 2010*

Legenda:

CR - Conferenza delle regioni e province autonome Trento e Bolzano
CINSEDO - Centro Interregionale di Studio e Documentazione
CSR - Conferenza stato regioni *disciplinata con Decreto legislativo n. 281/97*
CU - Conferenza unificata *disciplinata con Decreto legislativo n. 281/97*

NOTA METODOLOGICA

Questa relazione, riprendendo quanto già esposto nella precedente nota (v. SISTEMA DELLE CONFERENZE APR. 2014), si pone l'intento di esporre in via descrittiva le singole parti, i singoli oggetti, le singole procedure che compongono il cd Sistema delle Conferenze. Gli elementi costitutivi afferiscono agli organi componenti, alla definizione dell'agenda dei lavori, alle modalità di partecipazione alle sedute, alla fase istruttoria sui singoli provvedimenti e quanto altro sia "desumibile" dal sistema; sia per quanto disposto sul piano normativo sia per quanto attiene il suo concreto realizzarsi in via di prassi e consuetudine.

In sintesi descriviamo le singole "pietre" che compongono la linea dell'arco che sostiene il ponte.

PREMESSA

Alla luce di quanto già anticipato circa il Sistema delle Conferenze, si intende dar conto, in questa relazione, con maggior dettaglio di specifici aspetti afferenti l'organizzazione, gli organi e il funzionamento della Conferenza Regioni, considerando in particolare gli aspetti che afferiscono alla partecipazione delle Regioni alla stessa.

Si intende, pertanto, delineare l'organizzazione interna della Conferenza Regioni e delle sue strutture tecniche a partire da quanto disciplinato nel Regolamento della Conferenza e nello Statuto del Cinsedo, ossia dell'organismo di diritto privato costituito con il compito di assicurare le attività di segreteria della Conferenza Regioni.

Si rappresenta, altresì, una sommaria indagine sui modelli organizzativi che ogni singola Regione ha posto in essere al fine di gestire la delega che la Conferenza assegna per istruire i provvedimenti relativi a singole materie-discipline.

È, infine, di rilevante interesse dar conto anche del sistema dei *cd* "Satelliti" della Conferenza, ossia organismi interregionali costituiti su singole tematiche al fine di svilupparne i contenuti e fare da supporto alle attività delle Regioni. Su tale questione si faranno solo degli accenni, meritando la materia una specifica trattazione, anche in relazione alla veste giuridica che tali organismi rivestono nonché per una esaustiva indagine circa il possibile intreccio con le disposizioni costituzionali recate dal (*vecchio e vigente*) comma 8 dell'art. 117 Cost.: [8] *La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni*.

In conclusione, inoltre, una breve disamina dei modelli attraverso cui la CR si relazione con altri organismi ed istituzioni, a partire dal Governo la cui sede privilegiata di confronto rimane la Conferenza Stato Regioni (*specifico oggetto della prossima relazione*).

(1)

STRUTTURA FUNZIONALE E ORGANIZZAZIONE INTERNA CONFERENZA REGIONI (CR)

SOMMARIO. *Struttura funzionale e Organizzazione interna Conferenza Regioni: a. Gli organi, le Commissioni Assessori e i coordinamenti tecnici; b. Modelli organizzativi regionali per la gestione delle Commissioni; c. Il rinnovo organi del luglio 2014.*

CONFERENZA DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (*come definita con Regolamento della stessa nel giugno 2005, già Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali e delle Province Autonome*) è l'organo costituito sin dal 1981 dai Presidenti delle Giunte Regionali; il suo funzionamento è oggi disciplinato con un Regolamento interno approvato nel 2005.

La Conferenza si configura come organismo di coordinamento politico fra i Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome; sono componenti tutte le Regioni, senza distinzione fra Statuti ordinari o speciali, e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Si legge nell'Atto Costitutivo del 1981 la volontà di proporsi "come iniziativa anticipatrice della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui costituzione è stata unanimemente proposta dalle Regioni e dalla Commissione Parlamentare per le Questioni regionali. Fin d'ora la Conferenza intende pertanto operare come momento di raccordo delle Regioni con il Governo nazionale, con il Parlamento, con il sistema degli Enti locali. Più in generale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni opererà per definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni stesse, ritenendo punto di riferimento e di coordinamento anche di tutta una serie di collegamenti interregionali già in atto in diversi settori".

L'elemento da segnalare, dunque, concerne la nascita di tale organismo che anticipa di alcuni anni l'istituzione, con il DPCM 12 ottobre 1983[1] e oggetto poi di una più compiuta disciplina con la legge n. 400/1988[2], della Conferenza Stato Regioni. Il lavoro della Conferenza viene organizzato in 5 macroaree tematiche (*v. APPENDICE* - I.Affari Istituzionali, generali e finanziari;

[1] Il DPCM in oggetto fu emanato anche sulla scorta delle indicazioni emerse dall'indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali (*il cui documento conclusivo è stato approvato il 12 febbraio 1980*), la Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Peraltro, già all'indomani della costituzione delle Regioni a statuto ordinario, si era dato luogo a strumenti di collaborazione, sebbene settoriali, quali la commissione interregionale presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica di cui al DM 6 luglio 1972, emanato ai sensi dell'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ("Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario").

[2] **LEGGE 23 agosto 1988, n. 400 -** Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. *(GU n.214 del 12-9-1988 - Suppl. Ordinario n. 86)* Entrata in vigore 27/9/1988. Articolo 12

II. Affari Comunitari ed internazionali; III. Assetto del Territorio, Tutela dell'Ambiente, Cultura; IV. Servizi sanitari, Affari sociali, Istruzione ;V. Attività produttive e sviluppo) e per ogni settore di attività si da vita a Coordinamenti per materia ("tematici"), che hanno un'articolazione politica, composta dagli assessori, ed una tecnica, in cui le Regioni sono rappresentate dai propri dipendenti (dirigenti e/o funzionari).

Nel 1983 le Regioni ritengono necessario formalizzare i lavori della Conferenza con la creazione di una struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza stessa. *Il Centro ha cominciato ad operare in modo regolare dal 1985 ed ha, per Statuto, il compito di assicurare le attività di segreteria della Conferenza delle Regioni* (*v. oltre Cinsedo*).

Nel 1996 la conferenza sceglie un proprio logo anche al fine di "identificare" l'organismo e renderlo maggiormente riconoscibile. *Tre semicerchi azzurri - simbolo grafico di un emiciclo - sembrano dinamicamente provenire da tre precedenti semicerchi grigi (visibili per metà). Il tentativo fu di rappresentare graficamente la necessità di un'ineludibile evoluzione istituzionale in direzione di un maggiore riconoscimento dell'Istituzione Regione.*

Nella sua configurazione (fino al 2005), il modello è organizzato secondo regole interne non formalizzate, tese a garantire la funzionalità dell'organismo, man mano declinate secondo prassi.

Così si legge nel sito istituzionale della Conferenza[3]: "Gli obiettivi iniziali della Conferenza sono quelli legati alle necessita di momenti e sedi di coordinamento e il riferimento è ad analoghe esperienze straniere, con lo sguardo rivolto soprattutto ai sistemi dei paesi federali: la *National Governors' Association* (USA) e la Conferenza dei Ministri Presidenti (Germania). Le esigenze che hanno portato alla nascita della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono essere ricondotte a 4 grandi priorità: 1) il miglioramento del raccordo e del confronto con lo Stato Centrale attraverso l'elaborazione di documenti condivisi da tutto il "sistema dei Governi regionali"; 2) l'instaurazione di un confronto permanente interregionale per favorire il diffondersi delle *best practices*; 3) la necessità di rappresentare in modo costante all'esterno e nelle relazioni istituzionali il "sistema dei Governi regionali"; 4) sottolineare il ruolo dell'istituzione Regione nella costruzione dell'Unione Europea".

A partire dal 2000 il ruolo di presidente viene assunto per tutta la durata della legislatura, segnando così il superamento della turnazione semestrale del ruolo di Presidente della Conferenza (*v. allegato Presidenze Conferenza dal 1981*).

Fino al 2005, dunque, il funzionamento della Conferenza è assicurato dalle

[3] *Cfr.*, sito internet: http://www.regioni.it

decisioni prese di volta in volta e dalla prassi.

Inizia ad aprile 2005 la VIII legislatura delle Regioni. La conferenza assume, quasi come primo atto, il nuovo Regolamento[4] che organizza i lavori della stessa. Si definisce la suddivisione delle materie di competenza regionale e l'assegnazione di ciascuna alle Regioni che, nell'ambito dei lavori della conferenza, ne avranno la responsabilità come "coordinatore". I coordinamenti sono affidati agli assessori delegati alla materia in questione, dai rispettivi presidenti della giunta.

Il regolamento è ispirato "*ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti*", ed esprime "*la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità*"; si afferma la volontà di dare "*maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori*".

Nel Regolamento si afferma:

"*I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: Premesso che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti; Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità; Confermato l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza; Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi – richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori; Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente Regolamento.*"

Da un punto di vista funzionale la Conferenza, che si realizza di fatto come "tavolo" politico[5], così definisce le proprie finalità: "a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie; b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente; c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.

[4] Il "Regolamento della Conferenza delle Regioni e Province autonome" è approvato nella seduta di Conferenza delle Regioni del 9 giugno 2005; il Regolamento ridefinisce anche il nome della conferenza in "Conferenza delle Regioni e delle Province autonome", dal precedente "Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome".

[5] Scaturisce dai lavori del tavolo politico, la evidente necessità di dar seguito alle decisioni assunte; in tal senso si configurano riunioni tecniche di dirigenti regionali su tavoli congiunti "interregionali". Tali tavoli non sono istituiti formalmente; ogni Regione partecipa con propri dipendenti al fine di concordare i processi per dare risposta alla decisione politica assunta.

La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse"[6]. Nel 2010 la Conferenza ha rinnovato e confermato *"i contenuti costitutivi della propria libera e volontaria associazione"*.

Sul profilo dell'organizzazione interna di livello tecnico, la funzione disciplinata (nello Statuto Cinsedo e non invece nel Regolamento della CR) è relativa al **segretario generale della Conferenza**; questi dura in carica cinque anni, "è tenuto a: - fornire indicazioni utili all'attuazione delle politiche generali, in coerenza con le decisioni assunte dalla Conferenza; -assistere il Presidente, il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni istituzionali ad essi espressamente affidate dalla Conferenza; - curare, in relazione alla concreta realizzazione delle determinazioni della Conferenza, il raccordo tra la Conferenza stessa e gli organismi dello Stato e di altri Enti a carattere nazionale ed internazionale; - assicurare interventi volti ad integrare e implementare l'azione della Conferenza rispetto allo scenario istituzionale; - garantire le relazioni con gli organi istituzionali, con particolare riferimento al Governo e al Parlamento per la piena attuazione delle indicazioni fornite dalla Conferenza avanzando anche adeguate proposte. Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Segretario generale della Conferenza si attiverà in stretto raccordo e collaborazione con il Direttore generale del Centro"[7]. (viene in evidenza l'intreccio della vita del Cinsedo con la CR)[8].

Dalla lettura sopra esposta risulta, pertanto, che il Segretario generale della CR non dispone di personale, né di uffici (essendo questi nella responsabilità e disponibilità del Direttore del Cinsedo). È evidente come l'esercizio di tali due ruoli svolti dalla medesima persona sia l'unico modo possibile, assolvendo così, il Segretario generale, solo un ruolo formale della CR – che rimane una libera e volontaria associazione fra Regioni che non dispone di un budget, né di personale, né di risorse a ciò destinate.

[6] Regolamento, *cit*. articolo 1 (Finalità)

[7] Articolo 14 (Il segretario generale della Conferenza), Statuto Cinsedo, *cit*.

[8] V. pag. 18: *La vita del Centro si intreccia con la vita della Conferenza, sia per i tempi di costituzione, sia per il ruolo di "segreteria funzionale" svolta dal Centro per la Conferenza, sia per gli organismi decisori del Centro, sia per le risorse finanziarie a questo concesse da parte delle Regioni*

Nota a margine

La Conferenza delle Regioni, a differenza di quanto avviene per la Conferenza Stato Regioni e Conferenza Unificata, *di cui la prima risulta di fatto essere componente*, non ha una formalizzazione normativa. Nelle sedi delle due conferenze le Regioni risultano essere componenti singolarmente e non come organismo collegiale. La Conferenza delle Regioni risulta, però, funzionale e semplificativa per le relazioni, rispetto a molti livelli istituzionali, che richiedono un ruolo delle Regioni: i riparti di molti fondi da effettuare con criteri condivisi fra le Regioni, le audizioni in Parlamento, etc. Le Regioni si organizzano in questi casi designando una "delegazione" di rappresentanza, affinché non sia necessaria la diretta partecipazione di tutti e sulla scorta di una previa "concertazione" delle questioni che si andranno a porre per conto di tutte le Regioni.

Da questo punto di vista, dunque, la Conferenza risponde pienamente alle previsioni e agli intenti posti sin dall'inizio dei lavori della stessa, come chiariti nell'atto istitutivo. La normativa statale fa spesso riferimento alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. In numerosi casi ciò avviene ai fini della designazione, da parte delle Regioni, di propri rappresentanti in comitati, organismi a composizione mista, consigli di amministrazione.

La conferenza, inoltre, diversamente da altri organismi simili costituiti da Enti, quali Anci, Upi, Uncem, Conferenza dei Consigli Regionali, **non ha un consiglio direttivo e infatti sono sempre le singole Regioni ad avere titolo giuridico a partecipare in tutte le sedi ove ciò sia previsto**.

A. GLI ORGANI, LE COMMISSIONI ASSESSORI E I COORDINAMENTI TECNICI.

Fra gli organi la conferenza prevede l'Assemblea, il Presidente, il vicepresidente e l'Ufficio di Presidenza[9].

NB. Gli organi del CINSEDO e della CONFERENZA REGIONI sono rappresentati dalle stesse persone (v. oltre per Cinsedo).

ASSEMBLEA sono componenti tutti i Presidenti di Giunta regionale;

per partecipare all'ASSEMBLEA Conferenza (= sedute Conferenza) possono essere delegati gli Assessori (*senza delega scritta*); possono assistere alle sedute (senza diritto ad intervenire) due tecnici per ciascuna Regione.

PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE sono eletti dall'Assemblea (rif. Regolamento 2005), in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della

[9] Cfr. Regolamento cit. art. 6: *L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza un Segretario eventualmente nominato dal Presidente, senza oneri a carico della Conferenza delle Regioni*.

Regione o Provincia Autonoma. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.

UFFICIO DI PRESIDENZA si compone di Presidente, Vicepresidente e tre rappresentanti politici eletti dall'assemblea. L'ufficio eletto nel 2010 *(v. oltre per il rinnovo organi nel 2014)* risulta composto da:

Presidente Regione EMILIA ROMAGNA
Presidente Regione MOLISE
Presidente Regione CALABRIA
Presidente Regione BASILICATA
Presidente Regione LOMBARDIA
per le Autonomie Speciali è componente il Presidente della Regione Sardegna.

Tutti gli organi sono eletti dal consesso nella seduta di insediamento, dopo il rinnovo degli organi amministrativi regionali, ogni cinque anni. *NB. I rinnovi degli organi regionali NON sono più allineati da alcuni anni; anche per tale motivo l'Ufficio di Presidenza NON si è riunito da tempo. I rappresentanti sopra citati, infatti, sono pervenuti a dimissioni nel corso degli anni con scadenze e motivazioni diverse e NON sono stati sostituiti in tale organo.*

Le Commissioni Assessori sono articolate nell'ambito della conferenza Regioni ad esclusiva valenza interna dei lavori (*rif. Regolamento 2005*). Le Regole poste a base del funzionamento delle Commissioni della Conferenza Regioni sono dettate dal Regolamento approvato dai Presidenti nel 2005. La Conferenza delle Regioni ha definito la propria organizzazione con tale determinazione, assunta il 9 giugno 2005, che **ha istituito 11 Commissioni di lavoro**. Il 16 giugno del 2005 la Conferenza ha approvato anche alcune **linee interpretative del Regolamento.**

Le 11 Commissioni sono:

a. Commissione affari istituzionali e generali;
b. Commissione affari finanziari;
c. Commissione affari comunitari e internazionali;
d. Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio;
e. Commissione ambiente e protezione civile;
f. Commissione beni e attività culturali;
g. Commissione salute;
h. Commissione politiche sociali;
i. Commissione istruzione, lavoro, ricerca e innovazione;
j. Commissione politiche agricole;
k. Commissione attività produttive.

Nell'ambito dell'assegnazione di ciascuna Commissione ad una Regione in qualità di Coordinatore la Conferenza ha disposto che sia ulteriormente indicata una Regione con ruolo di Coordinatore vicario a cui viene assegnata una parte "omogenea" della materia della Commissione.

Per quanto concerne il funzionamento delle Commissioni, l'art. 7 del citato

Regolamento, come integrato dalle Linee interpretative, così dispone:

(Art. 7 co. 3): Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione.

L'articolo 7, comma 3 del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate "*dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti*" **va interpretato nel senso che**, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l'indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta – da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione. *In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.*

(Art. 7 co. 4): La responsabilità del coordinamento di ciascun materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.

In relazione all'articolo 7, commi 3, 4 e seguenti va evidenziato che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all'interno della Commissione di carattere organizzativo-procedurale. **Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.**

Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, **la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea.** Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma 3, lett b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

(Art. 7 co. 6): Le Commissioni espletano i seguenti compiti: a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza; b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza; c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.

(Art. 7 co. 7): Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

(Art. 7 co. 8): Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre

Regioni o Province autonome. In relazione al **comma 8 dell'articolo 7** del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.

(Art. 7 co. 12): Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa.

(Art. 7 co. 13): I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Linee interpretative del Regolamento: In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7 del regolamento *(formulazione di proposte all'Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista*). Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) **debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere comunicate all'esterno**. Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.

I coordinamenti tecnici vengono costituiti nell'ambito della Commissione e a fini di istruttoria preliminare con la responsabilità di istruire i provvedimenti e rappresentare le Regioni – nella materia di competenza e previo incontro tecnico interregionale – anche in sede di riunioni tecniche della Conferenza Unificata e Stato Regioni. Tali coordinamenti non hanno una "struttura" stabile, ossia non sono costituiti a seguito di designazioni formali; ogni Regione ha titolo a partecipare alle riunioni di cui trattasi: è evidente la opportunità che tali partecipanti abbiano competenza in materia (*sebbene non vi sia obbligo in tal senso*).

Tale articolazione tecnica della conferenza è rispondente alla necessità di "istruire" i provvedimenti che le Regioni approvano, nelle sedute di conferenza, ovvero provvedimenti che ivi saranno poi approvati. Una composizione del coordinamento di maggiore competenza produce, pertanto, un lavoro più qualificato, migliora il "confronto" fra le Regioni (anche in termini di best practices) e con i rappresentanti tecnici dello Stato, fornisce elementi di cognizione di maggiore valenza e di "orientamento" alla componente politica che dovrà assumere la decisione finale.

Le tipologie di decisioni su cui i coordinamenti lavorano possono essere:

materie, argomenti, questioni di competenza regionale con atti da assumere in sede di Conferenza delle Regioni; di competenza dello Stato e delle Regioni con atti da assumere in sede di Conferenza Stato Regioni; di competenza di Stato, Regioni ed Enti locali con atti da assumere in sede di Conferenza Unificata.

Nota a margine

Il ruolo delle commissioni Assessori e dei rispettivi coordinamenti tecnici è strettamente legato – *fermo restando quanto disposto dal Regolamento e Linee interpretative sopra richiamate* – alla *leadership* dei soggetti che ne sono alla guida. Le relazioni hanno natura interregionale, pur non mancando necessariamente i rapporti con i Ministeri le cui funzioni afferiscono alla stessa materia delegata alla Commissione.

B. I MODELLI ORGANIZZATIVI REGIONALI PER LA GESTIONE DELLA DELEGA

Sin dall'avvio dei lavori della Conferenza (1981), sono state assegnate alle Regioni "competenze" istruttorie su singole materie, al fine di consentire alla CR medesima di poter al meglio esercitare quanto prefisso negli atti costitutivi. Ciascuna Regione, pertanto, ha esercitato un ruolo di coordinamento a valenza interregionale sin dagli anni '80.

In via di prassi l'assegnazione di una delega a ciascuna Regione avviene con formula di "rotazione" ad ogni rinnovo dei vertici politici della Conferenza, pur permanendo alcune eccezioni date da molteplici variabili.

La permanenza di una delega in capo alla medesima Regione è una certificazione ex post delle competenze espresse ed esercitate a riguardo, la capacità organizzativa, la gestione efficace, l'affidamento sui risultati che si ottengono.

L'esperienza trentennale del lavoro interregionale, politico e tecnico, ha comportato che nel tempo fossero assunte modalità e modelli organizzativi in via di prassi e di consuetudine; non sono riscontrabili, infatti, atti formali tesi a "disciplinare" tale esercizio.

La definizione del nuovo Regolamento della conferenza Regioni nel 2005 ha determinato l'assegnazione delle già citate Commissioni ad una Regione in qualità di Coordinatore e/o vicario, senza tuttavia comportare nessuna modifica rilevante sui modelli organizzativi delle singole Regioni per la gestione di tale delega.

2005 - CONFERENZA REGIONI E PROVINCE AUTONOME		
COMMISSIONI	COORDINATORE	VICARIO
affari istituzionali e generali	SICILIA Per la materia Regioni ad autonomia differenziata SARDEGNA Per la politica della montagna VALLE D'AOSTA	EMILIA ROMAGNA
affari finanziari	LOMBARDIA	LIGURIA
affari comunitari e internazionali	PIEMONTE	SARDEGNA
infrastrutture, mobilità e governo del territorio	CAMPANIA	UMBRIA
ambiente e protezione civile	CALABRIA	FRIULI VENEZIA GIULIA

beni e attività culturali	BASILICATA	ABRUZZO
salute	TOSCANA	MOLISE
politiche sociali	VENETO	VALLE D'AOSTA
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca	LAZIO	P.A. TRENTO
politiche agricole	PUGLIA	P.A. BOLZANO
attività produttive	MARCHE	SARDEGNA

Allegato Verbale CR 9 giugno 2005

Nel 2010 la CR ha rimodulato le Regioni a cui assegnare le deleghe (*v. appendice*) senza riformare né modificare le materie. La individuazione di queste nel 2005[10] - a seguito della riforma costituzionale del Titolo V- è rimasta immutata negli anni successivi; in precedenza, invece, il modello era ancora legato alle 5 aree tematiche definite sin dall'avvio dell'operatività della CR. In tal senso la riforma costituzionale ad opera della L.C. 3/2001 ha comportato di fatto l'approvazione di un Regolamento per il funzionamento della CR nel 2005 e la definizione di materie di interesse regionale prescindendo la disciplina dell'art. 117 Cost circa la competenza legislativa statale, regionale o concorrente.

Come già evidenziato (*v. supra*) le regole di funzionamento delle Commissioni Assessori sono dettate dal Regolamento della CR. Le singole Regioni, pertanto, a seguito dell'assegnazione di una determinata materia provvedono ad individuare i **soggetti politici e tecnici coordinatori** della commissione assessori e del coordinamento tecnico.

Tale individuazione, come disposto dal Regolamento CR, è comunicata alla segreteria della Conferenza (Cinsedo) con una lettera formale del Presidente Giunta. Da tale momento in poi ogni singola Regione è "libera" di modulare la propria organizzazione interna al fine di garantire, soprattutto sulle componenti tecniche (*stante il ruolo politico uniforme, poiché trattasi sempre di Assessore Coordinatore politico*), la migliore gestione della delega. In ragione di ciò non è rinvenibile un "modello" organizzativo unico, circa: coordinatore unico o "spacchettamento" in sub materie; ruolo interno del coordinatore tecnico (direttore generale, dirigente, funzionario); disponibilità di mezzi e risorse dedicate; livello di autonomia nella gerarchia interna circa le decisioni da assumere; rapporti e relazioni con organizzazioni, enti, istituzioni esterne.

Una verifica empirica sui modelli consente di rilevare tipologie molto differenti, anche in relazione a ruoli di supporto tecnico esercitato dal Cinsedo, attraverso personale interno o esterno.

La casistica consente di riassumere le seguenti categorie: in un gran numero di Regioni il ruolo di referente tecnico del Coordinamento è assegnato ad un dirigente regionale (*con incarico interno/esterno, ma comunque già in*

[10] Di fatto nel 2005 si è operata una sostanziale "declinazione" delle precedenti aree tematiche.

servizio presso l'ente e solo raramente con incarico esclusivo espressamente dedicato); in tale ruolo NON vi è uno stringente vincolo di subordinazione gerarchica; il personale dedicato NON ha incarico esclusivo (*nel senso che continua a gestire l'ordinaria precedente attività di ufficio*); in alcuni casi vi è uno specifico incarico a personale del Cinsedo (ovvero contrattualizzato da questi) per le funzioni di segreteria del Coordinamento. In alcuni casi il coordinamento è assegnato al Direttore Generale dell'assessorato di competenza che, evidentemente, può disporre con maggiore facilità di mezzi e risorse da dedicare.

Registrando a posteriori i risultati conseguiti dalle diverse Commissioni (e dunque sulle differenti aree di lavoro) si ritiene di poter individuare alcuni elementi (indicatori) tesi a comprendere le ragioni dei differenti "successi" conseguiti o comunque ottenibile:

(1) la rilevanza della materia è data da molti fattori: disponibilità di risorse che afferiscono (es. FSN); impatto della disciplina sui cittadini e/o su specifiche categorie, "valore" mediatico e spendibilità "politica", etc.

(2) la rilevanza della materia comporta un diverso grado di coinvolgimento, interesse, partecipazione alle fasi istruttorie sui provvedimenti, direttamente da parte dei Presidenti (quindi il consesso plenario della CR);

(3) il coordinamento tecnico gestito da un ruolo di vertice dell'ente comporta un livello maggiore di partecipazione e coinvolgimento della componente politica interregionale della CR;

(4) l'istruttoria nel coordinamento tecnico gestito da un ruolo di vertice comporta un confronto ad un livello più alto e "paritario" con le componenti tecniche del Governo;

(5) la competenza tecnica di merito e specifica sulla materia gestita implica una "padronanza" dei temi e delle questioni che consente di anticipare il Governo, invece che inseguirlo, anche con proposte, soluzioni e richieste tese alla predisposizione di provvedimenti di interesse.

Si registra, infine, come la competenza legislativa esclusiva e/o concorrente sia di scarsa importanza circa il rilievo della materia. Si rileva, infatti, che le aree di disciplina-materie individuate dalle Regioni risultano sostanzialmente le stesse sin dall'inizio, registrando in tal senso che la formulazione dell'art. 117 Cost. nel 2001 non ha comportato modifiche nella definizione delle materie medesime[11].

[11] Le aree tematiche individuate, all'avvio dei lavori CR, e le successive materie declinate nel 2005 afferiscono a quelle discipline che nella formulazione dell'art. 117

Nota a margine

IL RINNOVO ORGANI DEL LUGLIO 2014.

1. Gli organi politici della Conferenza (*v. Regolamento*) sono Presidente, Vicepresidente e Ufficio di Presidenza;
2. Gli organi politici del Cinsedo (*v. Statuto*) sono Assemblea e Presidente;
3. NON vi sono organi tecnici (=*personale sede*) della Conferenza – potendo il Segretario Generale operare in "stretto raccordo" con il Direttore Generale del Cinsedo;
4. Gli organi tecnici (=*personale sede*) del Cinsedo sono a guida del Direttore Generale Cinsedo (*Marcello Mochi Onori*).

La seduta di Conferenza del 31 luglio 2014 è stata convocata per l'Elezione del Presidente, del Vice Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (art. 3.3, lett. a), del Regolamento della Conferenza.
È stato eletto Presidente il presidente giunta della Regione Piemonte (Chiamparino); Vicepresidente il presidente giunta della Regione Campania; l'Ufficio di Presidenza non è stato ancora composto.

Il neo presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino (Pd), è il nuovo presidente della Conferenza delle Regioni. Vicepresidente è il governatore della Campania, Stefano Caldoro (Pdl). Lo ha deciso a Roma la Conferenza dei presidenti delle Regioni.

"La riforma del Senato è il primo obiettivo della vita politica": così il neopresidente Chiamparino, subito dopo la sua elezione. "Avere un luogo politico nel quale lo Stato e le Autonomie locali possano confrontarsi, luogo che non sia sede di negoziazione - dice - è l'unico modo per far vivere una autonomia vera di Regioni ed Enti locali e per garantire l'unità del nostro Paese". Altro grande impegno, per Chiamparino, la riforma del Titolo V.

"Le Regioni saranno protagoniste in questa stagione di riforme costituzionali - aggiunge Chiamparino - per la quale c'è bisogno di grande collegialità". "E' motivo di grande orgoglio e responsabilità sostituire Vasco Errani che nel ruolo rivestito per anni ha avuto sempre grande autorevolezza. Cercherò di essere all'altezza - dice ancora Chiamparino - e sarà mio impegno cercare quella collegialità che Vasco Errani ha sempre garantito alla Conferenza nel lavoro dell'assemblea e delle commissioni". Chiamparino si è poi detto soddisfatto dell'elezione del suo vice, Stefano Caldoro, con il quale "rappresentiamo le due Regioni-Stato. Chiamparino ha annunciato che la presidenza avanzerà proposte prima della metà di agosto per "ottimizzare l'assetto della Conferenza dei presidenti". Un'altra sfida che attende la Conferenza, secondo Chiamparino, è poi quella per il fondo del trasporto pubblico locale e il riparto del fondo per la sanità.

L' ASSEMBLEA del Cinsedo nella riunione del 10 luglio 2014 ha CONFERMATO il Segretario generale della Conferenza (*nonché direttore generale Cinsedo*) fino a luglio 2015.

Cost. ante riforma del 2001 erano materie concorrenti e che sono state poi definite a legislazione concorrente e/o di competenza residuale regionale.
È da notare che il lavoro interregionale su tali due tipologie di materie è funzionale alla definizione di orientamenti comuni delle Regioni soprattutto in relazione alle seguenti tipologie di atti:

- Istruttoria al fine di rendere Intese e Pareri in sede CSR su provvedimenti proposti dal Governo;
- impulso al Governo su provvedimenti di competenza statale;
- trattative con il Governo su proposte di Accordi in sede CSR;
- accordi fra Regioni per la definizione di linee comuni.

(2)

IL CINSEDO E GLI ORGANISMI INTERREGIONALI

SOMMARIO. *Organizzazione e funzionamento Cinsedo: a. Gli organi e le funzioni; b. Gli organismi interregionali della Conferenza Regioni.*

A. ORGANI E FUNZIONI CINSEDO

CINSEDO (Centro Interregionale di Studio e Documentazione).

Il Cinsedo è una struttura associativa con compiti di informazione, di studio e di supporto operativo e logistico alla Conferenza stessa. Il Centro ha cominciato ad operare in modo regolare dal 1985 ed ha, per Statuto, il compito di assicurare le attività di segreteria della Conferenza delle Regioni.

La prima osservazione da fare su questo organismo costituito nel 1983, è in riferimento alle funzioni di supporto logistico e di segreteria alle sedute di Conferenza. Questa risulta essere la prerogativa fondamentale, costituendo di fatto solo attività "secondaria" quella di studio e documentazione, contrariamente alle previsioni statutarie. Nel corso degli anni '80 e '90 sono state realizzate e curate alcune pubblicazioni[12].

Nello Statuto[13], come approvato dalla conferenza nell'ottobre del 2005, fra i compiti assegnati[14] al centro si legge: "a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all'ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato; b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della stessa; c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni e studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento".

Si aggiunge, infine, che il centro non ha scopo di lucro. È previsto, infatti, circa il patrimonio[15] del centro, che in caso di scioglimento "il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità." Le risorse

[12] *Cfr.* Rapporto sulle Regioni I (fino al 1988) e II (dal 1989 al 1992), Milano, FrancoAngeli, 1994

[13] *Cfr.* Statuto del Cinsedo (Centro Interregionale studi e documentazione), approvato dall'Assemblea il 13 ottobre 2005, sito internet: http://www.regioni.it

[14] Articolo 3 (Finalità), Statuto, *cit.*

[15] Articolo 6 (Patrimonio), Statuto, *cit.*

finanziarie principali del centro sono le quote associative versate dalle Regioni, sin dalla sua istituzione[16]; a queste si aggiungono "contributi volontari di soggetti pubblici e privati; contribuzioni erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta; lasciti e donazioni; reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio".

La vita del Centro si intreccia con la vita della Conferenza, sia per i tempi di costituzione, sia per il ruolo di "segreteria funzionale" svolta dal Centro per la Conferenza, sia per gli organismi decisori del Centro, sia per le risorse finanziarie a questo concesse da parte delle Regioni.

Il centro assolve la sua funzione di segreteria della Conferenza per il tramite di personale dipendente del Cinsedo, coordinato e diretto dal Direttore generale. Ai dipendenti del Cinsedo è applicato, come contratto di riferimento, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Regioni e degli Enti locali ad esclusione di 2 giornalisti dell'Ufficio stampa cui viene invece applicato il Contratto Collettivo Nazionale dei giornalisti.

Le "aree" di attività, assegnate a dirigenti con relativo personale, e funzioni svolte dal CINSEDO, per un totale di circa 25 unità, risultano: 1.Salute e Politiche sociali; 2.Rapporti con il Parlamento e attività di ricerca, Affari finanziari; 3.Rapporti con l'Unione europea e internazionali, Affari europei e internazionali e Organizzazione del Centro; 4.Attività produttive, innovazione tecnologica, statistica e informatica; 5.Politiche agricole, Mobilità, Turismo, Designazioni in Organismi misti; 6.Affari istituzionali e generali, Politiche del personale, Regioni ad autonomia differenziata, Politiche per la Montagna; 7.Infrastrutture e Governo del territorio, Ambiente ed Energia e Protezione civile; 8.Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca, Professioni, Comunicazione, Beni e attività culturali, Immigrazione; 9. Dirigente Amministrazione; 10.Capo Ufficio Stampa e comunicazione, Direttore responsabile regioni.it (*periodico on line*); un Responsabile lavori Commissione Beni e attività culturali per le materie Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche regionali, Patrimonio storico e artistico, Ordinamento sportivo, Spettacolo; un Responsabile Segreteria protocollo e informatica; Ufficio stampa; un Assistente contabile; un Commesso.

[16] A titolo di esempio si rinvia alla legge regionale n. 41 del 28 Giugno 1983, recante "Contributo al Centro Interregionale di Studi e Documentazione – CINSEDO" della Regione Abruzzo, che recita all'articolo 1: "La Regione, nel riconoscimento della rilevanza per i propri fini istituzionali del CINSEDO - Centro interregionale di studi e documentazione con sede in Roma - e per potersi avvalere dei servizi che lo Statuto del Centro prevede siano forniti senza fini di lucro, concede ad esso un contributo annuale inteso anche a sostenere l'organizzazione e le attività svolte nel comune interesse delle Regioni e delle Province autonome." Identiche previsioni da parte di tutte le Regioni con proprie leggi regionali.

ORGANI

Gli organi del centro sono: (*NB. Gli organi del CINSEDO e della CONFERENZA REGIONI sono rappresentati dalle stesse persone)* l'Assemblea, costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome, nella loro qualità di rappresentanti legali delle Regioni e delle Province autonome; per partecipare all'assemblea Cinsedo possono essere delegati assessori e/o tecnici regionali (*con delega scritta*). Il Direttore Generale, dura in carica cinque anni; ha la legale rappresentanza del Centro e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio; cura l'attività ordinaria e straordinaria del Centro; e' responsabile della gestione del Centro; "assicura, in raccordo con il Segretario generale della Conferenza, che l'attività del Centro sia organizzata con particolare attenzione a: - il monitoraggio dell'attuazione delle politiche generali definite dalla Conferenza delle Regioni; - il corretto ed efficiente rapporto tra gli Uffici, la Conferenza e il sistema delle Regioni, elaborando proposte e interventi atti a determinare adeguati flussi informativi al sistema delle Regioni[17]".

È previsto, infine il collegio dei revisori che "provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile".

[17] Articolo 13 (Il direttore generale), Statuto, *cit.*

****

B. GLI ORGANISMI INTERREGIONALI

Una premessa necessaria, prima di proseguire nella "descrizione" dei singoli organismi esistenti è la verifica di quale sia, e se vi sia, una ragione sulla cui base si sono assunte le decisioni di costituire tali organismi secondo gli "interessi" o le "materie[18]" individuate. La scelta di

[18] Sulla distinzione fra i concetti di "materia" e "interessi", *Cfr.,* R. Bin, "*Materie e interessi: tecniche di individuazione delle competenze dopo la riforma del Titolo V"*, Relazione tenuta al Convegno dell'IDAIC, Siena 25/26 novembre 2005. "Quando le Regioni ordinarie entrarono in funzione nel 1970, da ogni parte si segnalò la difficoltà di tracciare i confini tra le competenze dello Stato e le competenze delle Regioni basandosi sul solo elenco delle materie; esse erano indicate da semplici etichette, prive della capacità di denotare contenuti precisi. Semplici etichette erano quelle elencate nell'articolo 117, così come restano semplici etichette quelle introdotte nella attuale 117. Ma che cosa servono le etichette, che cosa denotano? Come si poteva (e si può) capire quali oggetti, quali contenitori sono etichettati con diciture come "agricoltura", "turismo", "fiere e mercati", "beneficenza pubblica" e così via? .....l'operatività del Titolo V° era minata dalla pretesa indebita di voler tracciare, tramite l'impiego delle etichette delle materie, un confine preciso tra le attribuzioni legislative dello Stato e quelle delle Regioni, un confine rigido quanto la sua garanzia costituzionale. .....le materie sono spesso "cucite" con il filo degli interessi: allora si parlava, ad esempio, di tramvie e di autovie "di interesse regionale", oppure di "lavori pubblici di interesse regionale", impiegando quindi il concetto di interesse quale elemento essenziale della definizione stessa dell'etichetta."

costituire organismi che si occupino di informatica e statistica o di cooperazione e sviluppo e via via tutti gli altri, fonda su una decisione da parte delle Regioni di una particolare "strategicità" di tali materie rispetto ad altre sulle quali non si decide in tal senso?

Si vuole verificare, in sintesi, se le competenze assegnate rivestano per le Regioni una sorta di priorità ovvero secondo quale criterio si procede alla scelta dell'organismo da "istituire"; o ancora, se le soluzioni adottate si configurino come la risposta ad una specifica esigenza.

Ancora prima della riforma costituzionale del Titolo V esistono organi rispondenti alla configurazione che viene definita nell'ottavo comma dell'articolo 117 pur senza la forma dell'intesa per la loro costituzione; questi, però, non esplicano un ruolo di organismo comune di "gestione". Si configura, invece, una duplice funzione: per un verso un ruolo di supporto tecnico secondo le esigenze e le richieste di ciascuna Regione alle sue proprie attività; per altro verso una funzione di previo raccordo fra le Regioni per il confronto con i vari livelli istituzionali, soprattutto nei confronti del Governo.

L'indagine sommaria che segue riferisce a modelli costituiti dalla Conferenza delle Regioni dalla fine degli anni '80 e durante gli anni '90; sono modelli abbastanza simili con carattere scarsamente gestionale e generalmente tesi a realizzare sedi di "scambio" di esperienze e momenti di raccordo circa le riflessioni che le Regioni intendono portare avanti, facendo salve le prerogative di autonomia e sovranità delle stesse.

Nello specifico, dai dibattiti svolti durante le sedute, non risulta chiaro quale sia il fondamento della scelta della "materia"; ossia non si evince la strategicità[19] che si vuole assegnare ad una funzione rispetto alle altre, in riferimento soprattutto agli organismi che non derivano dal dettato normativo di leggi nazionali. Si evince, invece, quale sia l'esigenza specifica a cui, di volta in volta, si vuole dare risposta attraverso la costituzione dell'organismo; o meglio è identificabile una motivazione contingente che si aggiunge a quella generale espressa sin dalla istituzione della medesima conferenza e dunque la volontà di "definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni", come affermato nell'Atto istitutivo della CR.

Si ritiene inoltre di chiarire i termini generali e i presupposti su cui l'intero sistema fonda: le Regioni "costruiscono" un tavolo politico (la Conferenza) che a sua volta riconosce o istituisce ulteriori tavoli tecnico-politici, che giuridicamente si

[19] Fatto salvo, forse, il primo di tali organismi per ciò che concerne la Statistica, intesa come "strumento" necessario per lo svolgimento di varie funzioni specifiche. Accogliendo, però, tale tesi va annotato da una parte la "consapevolezza" delle Regioni circa il ruolo di sé e quindi un processo di identificazione-differenziazione dallo Stato centrale, ma d'altra parte il ritardo con cui tale processo di compie: gli Statuti che istituiscono le Regioni sono leggi costituzionali del 1970, salvo le Regioni ad Autonomia Speciale già costituite, mentre, invece, si arriva alla definizione dell'organismo nel 1989.

configurano come "associazioni" di natura privata, con il compito di assolvere a funzioni direttamente assegnate dalla Conferenza, ovvero dalla singola Regione. Sono, però, direttamente e singolarmente le Regioni ad assumere la responsabilità dei costi e del funzionamento di queste "associazioni".

È evidente che tale modalità rientra nella sovrana autonomia regionale circa la propria organizzazione[20]: si segnala come tema meritevole di approfondimento, la questione che riferisce al personale, alle spese di funzionamento e, ormai in termini sempre più stringenti, l'intera questione delle società partecipate. I dipendenti e i consulenti di questi organismi, giuridicamente esterni all'amministrazione, gravano di fatto sulle finanze di questa ma non sono sottoposti alle disposizioni normative che annualmente vengono dettate con le leggi finanziarie circa il blocco delle assunzioni e le limitazioni ivi previste anche in riferimento al rispetto del Patto di stabilità interno. Per quanto si può sin da subito aggiungere come tale voce risulti finanziariamente irrisoria per le Regioni a più alto reddito e PIL.

Va aggiunto, infine, che per quanto tendenzialmente uniformi nelle loro strutture e nei modelli organizzativi, il concorso finanziario e strumentale delle Regioni in questi organismi, risulta evidentemente differente, commisurandosi sulla popolazione regionale, quale base fissa di compartecipazione finanziaria, e su specifiche prerogative e richieste per la restante parte di contributo. Va da sé che l'efficacia e il beneficio delle azioni regionali, poste in essere sia direttamente sia per il tramite di questi organismi, dipendono dalle capacità delle strutture amministrative di mettere a sistema un disegno complessivo.

Dal punto di vista organizzativo, gli organismi indagati risultano costituiti secondo modelli molto simili, sebbene non si evinca dai dibattiti della Conferenza la definizione di un modello standard assunto come base. Ciò che rileva sotto il profilo funzionale è l'aspetto della "contingenza" che, di volta in volta, ha determinato la decisione di costituire l'associazione e le funzioni a questa assegnate.

Si segnala, infine, che non si registra alcun momento di "verifica" delle attività di questi organismi: in via teorica la Conferenza assume la decisione di costituire l'organismo e assegna a questo delle specifiche funzioni; assunto che generalmente non si tratta di un "progetto" a termine, poiché viene definito come sede di "raccordo" interregionale di fatto permanente, si dovrebbe ritenere quantomeno opportuna una verifica sulla efficacia delle azioni dell'organismo stesso,

[20] Si segnala che non risultano a riguardo annotazioni né dalla dottrina, né in giurisprudenza circa la natura giuridica di tali organi, né sulla "facoltà" delle Regioni a procedere in tal senso. Non si segnalano a riguardo neanche rilievi posti circa la verifica e la rispondenza eventuale di tale modalità organizzativa ai principi fondamentali a cui la Pubblica Amministrazione deve sottostare.

con cadenza temporale. Ciò non avviene e il raccordo, eventuale, è circoscritto alla relazione diretta fra il componente presente nell'organismo e i propri rispettivi vertici politici regionali.

CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informatico e per il Sistema Statistico).

Il Centro è giuridicamente una associazione privata non riconosciuta, costituita dalle Regioni e Province Autonome con decisione (politica) della Conferenza del 28 luglio 1989[21] ; formalmente la registrazione dell'associazione presso un notaio è del novembre 1989.

L' organismo è costituito come organo tecnico, con funzioni di raccordo fra le Regioni, lo Stato e gli Enti locali, in materia di statistica e informatica. Inizialmente il Centro si è occupato soprattutto di dati statistici[22]; l'informatica, del resto, come "strumento" strategico nella pubblica amministrazione, sarà acquisita verso la fine degli anni '90. Le Regioni hanno aderito al CISIS, generalmente con propria legge regionale nel momento in cui sono stati istituiti i propri Uffici di Statistica. È evidente che il ruolo del Centro, nel tempo, ha assunto un rilievo particolare per la Conferenza; questa infatti si avvale degli studi del Centro per qualunque provvedimento concernente la Statistica e l'Informatica; sono numerosi i tavoli predisposti in vari Ministeri e presso le Conferenze Unificata e Stato Regioni, presso cui le Regioni hanno la rappresentanza.

Le Regioni, tutte associate del Centro, delegano i propri responsabili degli Uffici di Statistica e di Informatica a rappresentarle sui tavoli, anche interni all'organismo oltre che nella Assemblea.

ORGANI

Sono organi del Centro l'Assemblea, il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti. L'Assemblea è costituita da tutte le Regioni aderenti al Centro, elegge tutti gli altri organi tranne il Presidente, che viene, invece, eletto direttamente dalla Conferenza delle Regioni fra i Presidenti di giunta, rimane in carica per la durata del suo incarico di Presidente di Giunta Regionale. È personale esterno con contratto di collaborazione il Direttore, un collaboratore aggiunto a questi e due dipendenti per la funzionalità del Centro.

[21] *Cfr.,* Verbale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province Autonome, seduta del 28 luglio 1989, Fonte: segreteria del Cinsedo

[22] A questo riguardo si annota che le Regioni, con l'istituzione di questo organismo, primo di tale modelli, rispondono di fatto ad una esigenza conoscitiva fondamentale: i dati statistici; occupandosi direttamente e indagando, anche in collaborazione con organismi nazionali quali l'Istat, il proprio territorio. Risulta questo un elemento di particolare strategicità per il ruolo di programmazione delle Regioni soprattutto sul versante del sociale e della sanità. Una delle prime azioni del Centro ha riguardato lo studio per la configurazione di "Modelli organizzativi degli Uffici di Statistica delle Regioni", ricerca finalizzata alla definizione di un quadro conoscitivo dell'organizzazione e del funzionamento degli uffici regionali. Cfr. sito internet: http://www.cisis.it/

Risulta evidente che il processo di "informatizzazione", che ha riguardato negli anni tutta la pubblica amministrazione[23] e che implica un ruolo crescente anche delle Regioni[24] e delle proprie strutture tecniche, ha comportato che il Centro formulasse studi, verifiche e ricerche su una numerosa mole di provvedimenti regionali e statali.

Le Regioni hanno predisposto, con il contributo del CISIS, un documento sull'Agenda Digitale (5 agosto 2014).

OICS (Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo).

L'Osservatorio, attivo dal 1991[25] per volontà della Conferenza delle Regioni, "si occupa di cooperazione decentrata allo sviluppo, stimolando e favorendo l'attività di cooperazione internazionale di Regioni, Province autonome ed Enti locali"[26]. Nello Statuto dell'Osservatorio si legge: "L'O.I.C.S. ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della cooperazione internazionale. Le finalità e le attività di cui ai commi seguenti sono dirette ad arrecare benefici alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo (PVS) e ad economia di transizione (PET) del Sud e dell'Est del mondo, alle comunità di immigrati in Italia provenienti da quei Paesi ed alle comunità di emigrati italiani all'estero".

Negli anni successivi lo Statuto è stato integrato: "Nel rispetto delle normative nazionali, comunitarie ed internazionali in materia di cooperazione allo sviluppo ed in particolare di "cooperazione decentrata" ed in coerenza con i principi adottati nei grandi vertici mondiali, tra cui quelli di Copenaghen (l995), di Rio De Janeiro (1992), del Cairo (1994), di Pechino (1996) e di Roma (1997), l'O.I.C.S. persegue finalità connesse allo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da parte di Regioni, Province autonome, Enti locali"[27].

ORGANI

Gli organi dell'Osservatorio sono l'Assemblea Generale, il Presidente, il

[23] Si ricordano, solo a titolo esemplificativo i numerosi comitati e tavoli tecnici costituiti nei Ministeri e presso la Conferenza Stato Regioni: Comitato Paritetico Istat-Regioni, SIAN, SISTAN, COMSTAT; tavoli presso il Cipe (per la definizione del CUP -Codice Unico Progetti); presso il Ministero del Lavoro (per la definizione del SIL –Sistema informatizzato Lavoro); presso il Ministero della Salute (per vari progetti di monitoraggio); presso il Ministero dell'Innovazione (per i progetti E-Gov, per il Sistema Pubblico di Connettività, per la definizione del Codice della Pubblica Amministrazione Digitale, etc.).

[24] Si annota che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, comma 2, lettera r) lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di "*Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale*"; ciò tuttavia non preclude l'attiva partecipazione delle Regioni alla predisposizione delle norme statali, né, evidentemente, il ruolo e la funzione amministrativa delle stesse sulla base delle disposizioni legislative.

[25] Si segnala che per quanto il ruolo dell'Osservatorio fosse propriamente rivolto all'estero e all'Unione Europea, manca nella prima formulazione dello Statuto ogni riferimento ad organi dell'Unione e alle Conferenze internazionali in materia, come saranno poi aggiunti nella modifica allo Statuto del 1997.

[26] *Cfr.*,. Sito internet: http://www.oics.it/

[27] *Cfr.*, Statuto Osservatorio Interregionale sulla cooperazione allo sviluppo, articolo 2 (Finalità)

Vicepresidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Direttore generale. La Presidenza e il Consiglio Direttivo sono eletti ogni tre anni dall'Assemblea su designazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "L'OICS è ente "*in house*" delle Regioni e Province Autonome italiane, con le seguenti caratteristiche:

le Regioni e Province Autonome sono gli unici soci effettivi dell'OICS, ne eleggono il Consiglio Direttivo, ne approvano e controllano i bilanci e il programma di attività e esercitano sull'OICS un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;

le entrate dell'OICS sono costituite esclusivamente dalle risorse conferite dalle Regioni e Province Autonome e da altri contributi e cofinanziamenti da esse accettate;

l'OICS realizza la parte più importante (in realtà la totalità) della propria attività con e su indicazione delle Regioni e Province Autonome, che lo controllano."

L'Osservatorio ha la facoltà di acquisizione diretta del personale occorrente alle attività mediante: "a) utilizzazione, nelle forme più opportune, di dipendenti pubblici o privati, in possesso della qualificazione e delle autorizzazioni necessarie; b) conferimento di incarichi temporanei a persone di estrazione diversa; c) assunzioni dirette"[28].

Le risorse Finanziarie dell'OICS sono costituite da: • quote associative annuali versate dalle Regioni e Province Autonome; • pagamento dei costi degli ulteriori servizi richiesti da una o più singole Regioni o Province Autonome; • contributi e cofinanziamenti conferiti all'OICS da altre istituzioni nazionali, sovranazionali o territoriali per la realizzazione di attività di interesse delle Regioni e Province Autonome. Le quote associative annuali sono, per ogni Regione o Provincia Autonoma, costituite da una parte fissa (€ 8000) e da una parte proporzionale alle popolazione della Regione o Provincia risultante dall'ultimo censimento (€ 3 per ogni 1000 abitanti). L'Assemblea decide la scelta fra la costituzione del Collegio dei revisori, ovvero, come avviene attualmente, di ricorrere ad una società per la revisione e certificazione del Bilancio.

ITACA (Associazione Nazionale per l'innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale).

Itaca è associazione di diritto privato non riconosciuta, senza scopo di lucro; costituita nel 1996[29], con funzioni di

[28] *Cfr.*, Statuto, *cit.*, articolo 15 (Personale)

[29] *Cfr.*, Decisione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, seduta dell'8 febbraio 1996, Fonte: Segreteria del Cinsedo

raccordo delle iniziative regionali in materia di legislazione sugli appalti e con particolare riferimento ai lavori pubblici.

ORGANI

Sono organi l'Assemblea, costituita dalle Regioni e Province Autonome, ad accezione delle Regioni Sardegna, Sicilia e Provincia Autonoma di Bolzano che non hanno aderito[30]; il Comitato Tecnico-Scientifico, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea elegge tutti gli organi; nell'ambito di questa, lo Statuto[31] differenzia tre categorie di soci: i soci Fondatori, i soci Ordinari, i soci Onorari; sono soci Fondatori le Regioni, l'Anci, l'Upi e l'Uncem, sono soci Ordinatori le associazioni di categorie e di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori operanti nel settore dei lavori pubblici, gli ordini professionali di categoria; sono soci Onorari le amministrazioni centrali e locali che abbiano attinenza con le materie di cui allo Statuto dell'Associazione.

Le risorse dell'Associazione sono principalmente costituite dalle quote associative a cui si aggiungono contributi "straordinari", come nel caso della previsione di servizi per la legge 109[32] del 1994, devoluti come misura specifica in ragione dell'attività di consulenza svolta alle stazioni appaltanti attraverso il servizio www.109-94.it. L'Associazione ha, per le funzioni di logistica, amministrazione e funzionalità dell'ufficio, tre dipendenti propri, una persona con contratto di collaborazione e un direttore.

Nello Statuto si legge che sono finalità[33] dell'Associazione: "lo sviluppo e la promozione della trasparenza nelle diverse fasi del ciclo degli appalti e delle concessioni pubbliche; la definizione e lo sviluppo di procedure qualificate per la gestione e/o l'affidamento di appalti e concessioni pubbliche; la promozione e la diffusione delle buone pratiche dei lavori, servizi e forniture pubbliche per la qualità urbana e la sostenibilità ambientale".

Le attività dell'Associazione riguardano il coordinamento degli Osservatori Regionali sui Lavori Pubblici nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, proposte di legge in materia, da sottoporre alla Conferenza[34], attività di consulenza ai soci.

[30] La Regione Abruzzo ha aderito all'Associazione alla fine del 2002.

[31] *Cfr., "Istituto per l'innovazione e la trasparenza negli appalti e la compatibilità ambientale"*, Statuto, Approvato in Assemblea, seduta del 15 marzo 2005, *Cfr.* sito internet http://www.itaca.org

[32] Legge n. 109, "*Legge quadro sui lavori pubblici*" dell'11 febbraio 1994 (detta Legge Merloni)

[33] *Cfr.,* Statuto, *cit*. Articolo 3 (Finalità)

[34] In questo caso è evidente che sarà poi la Conferenza, con l'accordo di ciascuna Regione ad adottare l'eventuale schema proposto e legiferare secondo tale progetto condiviso, se i rispettivi Consigli Regionali concorderanno con la proposta di legge delle proprie Giunte.

TECNOSTRUTTURA (TecnoStruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo).

Alla decisione di costituire l'Associazione con la specifica finalità di garantire alle Regioni e Province Autonome "il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico" e di assicurare "il riferimento tecnico delle Regioni[35]" si è giunti, sulla base di determinazioni espresse dalla Conferenza delle Regioni, ma soprattutto a seguito dell'esperienza avviata nell'ambito di un progetto finanziato dalla Commissione Ue e con la responsabilità del Ministero del Lavoro.

Il progetto iniziale, infatti, approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 14 marzo 1996, era volto all'assistenza del Coordinamento tecnico delle Regioni, in preparazione dei Comitati di Sorveglianza Ob. 3 e Ob. 4 e delle sedute del gruppo "Risorse umane" Ob. 1. L'avvio di questa iniziativa fu oggetto di ampia condivisione sia a livello nazionale, tra le Regioni, con la Conferenza delle Regioni e il Cinsedo, insieme al Ministero del Lavoro, sia a livello comunitario, con la Commissione europea, attraverso il coinvolgimento del livello politico e di quello tecnico. Il progetto ebbe un'evoluzione, con una maggiore strutturazione dell'organizzazione ed un ampliamento dei campi di attività quando, nel luglio 1997, fu approvato, sia per le Regioni Ob. 1 che per quelle Ob. 3, un nuovo Programma Operativo denominato "Parco Progetti: una rete per lo sviluppo locale" che prevedeva, nelle indicazioni del Ministero del Lavoro, un ruolo di pre-istruttoria tecnica da parte di "Tecnostruttura".

"Parco Progetti" aveva l'obiettivo di preparare le Amministrazioni regionali alla conduzione della successiva programmazione e, a tal fine, richiedeva una gestione molto coesa che mettesse a disposizione di tutti gli operatori contenuti e procedure con un'attività di assistenza e socializzazione del tutto innovativa. Per la costruzione della banca dati dei progetti Tecnostruttura operò con il contributo dell'Isfol. In quella fase Tecnostruttura comunque era sprovvista di una veste giuridica, in quanto ancora finanziata come "gruppo di lavoro".

Nel marzo 1998, la Conferenza delle Regioni deliberò due indicazioni:

- che le Regioni attribuissero l'assistenza tecnica del Programma Operativo "Parco Progetti" a Tecnostruttura; fu pertanto approvato un approfondimento del progetto iniziale in data 3 aprile 1998;
- che si costituisse un nuovo soggetto giuridico, analogo al Cinsedo, che potesse autonomamente gestire l'attività.

[35] *Cfr.,* Statuto dell'Associazione TecnoStruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo, art. 3 , sito internet: http://www.tecnostruttura.it/

Per quanto concerne il secondo punto, al fine di dare precisa attuazione a quanto deciso, l'Associazione Tecnostruttura fu formalmente costituita: il 29 settembre 1998 ebbe luogo la costituzione del Comitato promotore presso il notaio, l'11 febbraio 1999 si tenne la prima assemblea dei soci. Ciò avvenne con la preventiva approvazione dello Statuto in seno alla Conferenza delle Regioni.

All'Associazione hanno aderito tutte le Regioni e le Province Autonome, con atti deliberativi approvati delle Giunte regionali o dei Consigli regionali, sottoscrivendo la quota associativa annua (*originariamente determinata in 20 milioni di Lire, oggi dell'importo di Euro 40.000*), designando a proprio rappresentante in Assemblea il Presidente pro-tempore della Regione o l'Assessore regionale competente, salvo espressa delega ad altro rappresentante in sede di singola Assemblea.

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento di personalità giuridica in data 17 ottobre 2002.

Per far fronte alla programmazione Fse 2000-2006, a partire dal 2001 è stato elaborato e approvato il progetto "Il contributo alle Regioni nella gestione del Fse nei Por - Intervento istituzionale di Tecnostruttura per i Comitati di Sorveglianza Ob. 3".

In coerenza con la natura di Tecnostruttura, come auspicato dalla DG Occupazione della Commissione europea e ribadito dalla Conferenza delle Regioni, analogo progetto di assistenza tecnica istituzionale, è stato esteso alle Regioni dell'Ob. 1.

Con la programmazione 2007-13 è stato messo a regime il progetto "assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome – POR FSE 2007-13", rivolto a tutte le amministrazioni del territorio nazionale, senza distinzione per obiettivo; il progetto è stato approvato dall'Assemblea il 16 gennaio 2008.

Sulla nuova programmazione tutte le Regioni versano un contributo al Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale POR FSE 2014-2020, con cifre differenziate fra Regioni.

ORGANI

L'assemblea dei soci: costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome o da persone da questi delegate (art. 9 Statuto);

- il Presidente e il Vice Presidente

- il Comitato esecutivo

L'Assemblea elegge, tra i Presidenti o loro delegati in maniera continuativa, il Presidente, il Vice Presidente e i componenti del Comitato esecutivo di Tecnostruttura. (art. 11 Statuto).

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente (Toscana), dal Vice Presidente (Lombardia) e da tre componenti eletti dall'Assemblea (Lazio, Marche e Veneto) (art. 13 Statuto). *Il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dell'Assemblea e*

del Comitato esecutivo di Tecnostruttura non percepiscono alcun compenso.

Direttore e rappresentante legale dell'Associazione - è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci. Il Direttore ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale nei rapporti con i terzi e in giudizio (art. 15 Statuto). *Il Direttore non percepisce compenso e ad oggi tale ruolo è svolto dal Direttore del Cinsedo.*

SISAC (Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati).

La Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale.

Istituita con la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 52, comma 27), è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano (rep. Atti 1805/2003 e s.m.i.) è stato disciplinato il procedimento di contrattazione collettiva tenendo conto di quanto disposto dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. del Pubblico Impiego).

Con l'art. 3 del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 la Struttura ha acquisito la competenza in materia di rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private. La SISAC, a seguito di specifico atto di indirizzo disposto dal Comitato di Settore della Sanità, svolge il ruolo di rappresentante negoziale delle Regioni e delle Province Autonome per i rinnovi degli accordi collettivi nazionali (ACN) della Medicina Generale, della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità, della Pediatria di Libera Scelta e delle Farmacie Pubbliche e Private.

ORGANI

Gli organi Istituzionali della Struttura sono il Coordinatore, il Vice Coordinatore, l'Ufficio di Coordinamento, il Collegio dei revisori dei conti ed il Comitato di Rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome. La struttura organizzativa interna è articolata in una Segreteria Tecnica cui fa capo l'intero personale e di cui si avvale il Coordinamento per l'attuazione dei propri compiti istituzionali.

****

(3) MODELLI RELAZIONALI: CON GOVERNO, PARLAMENTO, UNIONE EUROPEA

SOMMARIO. *Modelli relazionali con: a. Governo; b. Parlamento; c. Unione Europea.*

Fermo restando l'autonomia e prerogative delle singole Regioni che hanno facoltà di relazionarsi secondo le proprie capacità, si ritiene che iniziative "collettive" – di cui la Conferenza Regioni è espressione - possano ottenere migliori risultati. Il Regolamento CR del 2005, infatti, nelle Finalità (*art. 1*) afferma e chiarisce la volontà di determinare posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di "**rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie**".

Tale affermazione di principio – che per alcuni versi individua gli interlocutori (*governo, parlamento, organismi centrali dello Stato, istituzioni comunitarie*) - non ha, tuttavia, alcuna declinazione nell'ambito del Regolamento stesso.

Il Segretario generale della CR esercita un ruolo (*disciplina contenuta nello Statuto Cinsedo, art. 14*) teso a "curare il **raccordo tra la Conferenza e gli organismi dello Stato e di altri Enti a carattere nazionale ed internazionale**; garantire le **relazioni con gli organi istituzionali, con particolare riferimento al Governo e al Parlamento**".

Per garantire tali finalità nello Statuto citato è contenuta quale unica indicazione procedurale che "*Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Segretario generale della Conferenza si attiverà in stretto raccordo e collaborazione con il Direttore generale del Centro*"[36]. *Tale disposizione consente sul piano fattuale di poter disporre del personale del Cinsedo che risulta alle dipendenze del Direttore Generale del Centro e non invece del Segretario Generale della CR*[37].

In sintesi ciò che preme sottolineare, per quanto qui di interesse, è che la CR – allo scopo di conseguire un risultato di interesse - di volta in volta opera le scelte di contenuti, interlocutori, modalità per relazionarsi, senza determinare a priori e in termini stringenti nessun modello precostituito.

A. RELAZIONI CON IL GOVERNO

Come già anticipato (*v. Relazione Aprile 2014*) i rapporti delle Regioni con il Governo

[36] Il direttore del Centro (art. 13 Statuto cit.) **assicura, in raccordo con il Segretario generale della Conferenza, che l'attività del Centro sia organizzata con particolare attenzione a:** il monitoraggio dell'attuazione delle politiche generali definite dalla Conferenza delle Regioni; il corretto ed efficiente rapporto tra gli Uffici, la Conferenza e il sistema delle Regioni, elaborando proposte e interventi atti a determinare adeguati flussi informativi al sistema delle Regioni.

[37] Come già annotato pag. 7: "*il Segretario generale della CR non dispone di personale, né di uffici (essendo questi nella responsabilità e disponibilità del Direttore del Cinsedo). È evidente come l'esercizio di tali due ruoli svolti dalla medesima persona abbia rappresentato ad oggi l'unico modo possibile, assolvendo così solo un ruolo formale il Segretario generale della CR – che rimane una libera e volontaria associazione fra Regioni che non dispone di un budget, né di personale, né di risorse a ciò destinate*".

hanno una sede privilegiata nella Conferenza Stato Regioni[38]; sono, tuttavia, numerose le ipotesi di negoziazione tra Stato e Regioni che avvengono direttamente tra la Presidenza del Consiglio (o i Ministri interessati) e la Conferenza delle Regioni. Tale dinamica si concretizza non sulla base della natura degli atti (*leggi, atti amministrativi, accordi politici*), né sulla base della "materia" (*riparto competenze ex art. 117*) ma secondo la rilevanza di contenuto delle questioni di cui trattasi[39]. Ciò che si può rilevare è che tali relazioni extraCSR non hanno un modello di riferimento, né una disciplina; si può osservare come la *ratio* si innesti sul ruolo politico degli interlocutori e come da ciò siano conseguenti le interlocuzioni tecniche. L'esito di tali tavoli sarà comunque ricondotto alla sede formale istituzionale della CSR al fine di un riconoscimento dell'atto a cui si può pervenire.

Un recente caso significativo è dato dalle interlocuzioni relative all'attuazione della legge 56/2014 sul riordino delle Province.

Nell'ambito della Conferenza Regioni si è costituito un tavolo tecnico-politico (*Emilia R, Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio*) che ha avviato incontri con il Governo (Affari Regionali e Presidenza del Consiglio) nel *Tavolo politico per l'attuazione della legge n. 56 del 2014, e per la definizione, in particolare, dei contenuti dell'accordo e del d.p.c.m. in tema di riordino delle funzioni provinciali e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie (commi 91 e 92 art. 1 legge 56/2014).* Le Regioni, in tale tavolo, hanno affrontato la definizione puntuale degli adempimenti contenuti nell'Accordo e nell'Intesa previsti nei citati commi della legge. Si è così pervenuti a sancire un Protocollo di Intenti in CU in data 5 agosto 2014 e soltanto dopo alla sottoscrizione, in data 11 settembre 2014, dell'ACCORDO e dell'INTESA sul DPCM.

B. RELAZIONI CON IL PARLAMENTO

I rapporti con il Parlamento sono garantiti dallo svolgimento di audizioni parlamentari di delegazioni della Conferenza. Le convocazioni di tali audizioni sono decise dalla Presidenza della commissione Parlamentare di intesa con l'Ufficio rapporti con il Parlamento della Conferenza Regioni.

Sul piano interno relativo ai rapporti con le Regioni tali uffici della CR comunicano gli aggiornamenti dei lavori parlamentari

[38] "Una delle sedi più qualificate per l'elaborazione di regole destinate ad integrare il parametro della leale collaborazione è attualmente il sistema delle Conferenze Stato-Regioni e autonomie locali. Al suo interno si sviluppa il confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in esito al quale si individuano soluzioni concordate di questioni controverse". (Corte Costituzionale *sentenza n. 31/2006*)

[39] A titolo esemplificativo, fra le questioni più recenti: incontri tecnico-politici al MEF su disposizioni relative alla Spending Review; interlocuzioni con la Presidenza Consiglio sulla nuova Progr UE 14-20; tavoli al MIT sul TPL e Cabina di regia voluta dal Ministro Lupi; casi relativi alle trattative sul rilevante tema del Patto di Stabilità e dei "tagli" alle spese (es. l'art. 16 del DL 95/2012 secondo cui con Delibera della CSR si dispone la ripartizione fra le Regioni e fra le voci di "spesa" su cui realizzare il contenimento; delibera CSR che sarà poi ratificata con Decreto Ministeriale); i molteplici incontri politici relativi agli atti di avvio attuazione legge 56/2014.

soprattutto sui provvedimenti di particolare rilevanza per le Regioni; segnalano la giurisprudenza costituzionale di interesse e accompagnano le delegazioni regionali in Conferenza.

Pur considerando l'autonomia e la sovranità parlamentare non poche volte si sarebbe rilevato necessario interloquire con il Parlamento (*specie nelle Commissioni parlamentari*) onde evitare iniziative legislative in materie regionali; si registra, invece, che non è formalizzata alcuna modalità per relazionarsi, lasciando nella esclusiva disponibilità e "sensibilità" del Parlamento stesso la possibilità di essere auditi.

Si segnala, peraltro, che la CR viene chiamata in audizione, alla pari di altri soggetti istituzionali e non, soprattutto in occasione di indagini conoscitive e quando siano deliberate fasi di audizioni su provvedimenti. Si richiama, in definitiva, come la competenza legislativa dei due organi costituzionali (Parlamento e Regioni) non sia "carattere" sufficientemente utile per avviare relazioni sistematiche (*sarà interessante verificare l'esito della riforma costituzionale in relazione al nuovo Senato della Repubblica*[40]).

Non poche volte, tuttavia, la CR ha chiesto (in assenza di iniziativa parlamentare) Audizioni presso le competenti commissioni e/o i gruppi parlamentari in occasione di provvedimenti di particolare rilevanza.

Si vuole, infine, segnalare come non vi siano specifici e particolari rapporti con la Commissione Parlamentare bicamerale per le Questioni regionali.

C. RAPPORTI CON UE

La riforma costituzionale del Titolo V nel 2001 – che pure ha radicalmente innovato le basi del quadro normativo dei rapporti tra le Regioni e l'Unione europea – non ha modificato sul piano sostanziale il ruolo del Governo nazionale quale "mediatore" nei rapporti con le istituzioni comunitarie.

In via generale si richiamano i principali "strumenti partecipativi": le Regioni partecipano ai Comitati e gruppi di lavoro di Consiglio e Commissione UE, alla delegazione italiana ai Consigli anche come capo-delegazione secondo modalità definite con Accordo in Stato-Regioni (L.131/03).

Di particolare rilievo la partecipazione delle Regioni alla cd **fase ascendente**, cioè al processo decisionale comunitario; attività inizialmente non dotata di strumenti partecipativi formalizzati, né di una piena consapevolezza fra tutte le Regioni. A seguito della legge 234/2012[41] (*Capo IV "Partecipazione delle regioni, delle province autonome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell'Unione Europea"*) si sono disciplinate procedure

[40] **Atto Senato 1429** presentato dal Governo e approvato dal Senato in prima lettura l'8 agosto 2014.

[41] **LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 234 .** Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

formali per la effettiva possibilità delle Regioni di partecipare a tale attività[42]. Nella **fase discendente** le Regioni hanno il diritto-dovere di recepire la normativa comunitaria (articolo 117, comma 5). Anche in queste fattispecie si registra che non vi è un "modello" della CR per le relazioni descritte; le Regioni mantengono inalterata la propria autonomia soprattutto in materia di programmazione dei Fondi strutturali: ogni singola Regione "tratta" con la Commissione UE.

Va registrato, tuttavia, che si aprono in prospettiva delle modalità diverse relative ad una serie di componenti: le disposizioni recate dal Decreto Legge 101/2013 (convertito in legge 125 del 30 ottobre 2013) all'art. 10 istituisce l'Agenzia per la Coesione Territoriale. Tra le sue competenze il monitoraggio sistematico degli interventi, l'accompagnamento e supporto delle amministrazioni titolari degli interventi finanziati dai fondi strutturali e dal Fondo sviluppo e coesione, fino all'assunzione di poteri sostitutivi nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o ritardi ingiustificati nella gestione degli interventi previsti nel nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. La nuova struttura si pone, (*come precisato dall'allora Ministro per la Coesione Territoriale Carlo Trigilia*), quale "strumento propulsivo di una strategia più ampia che vedrà tutte le amministrazioni impegnate in uno sforzo comune per utilizzare al meglio i fondi strutturali e dare così un contributo significativo alla ripresa economica e sociale di tutto il Paese".

Si configura, pertanto, una struttura tecnica di supporto a guida nazionale e con volontà di essere coattiva sulle singole Regioni, se necessario. Non risulta nessuna relazione con la Conferenza Regioni.

[42] Si segnala in particolare l'art. 24 che fa riferimento – *quali interlocutori della Presidenza del Consiglio o Ministro con delega Affari europei* – alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

CONCLUSIONI

Non è possibile in maniera compiuta esporre tutte le necessarie riflessioni e spunti che afferiscono al tema delle Regioni e delle prerogative come soggetti "nazionali" nell'ambito (e a partire) dalla Conferenza Regioni e nel sistema delle Conferenze.

Le dinamiche della politica incidono e si riversano sulle dinamiche delle istituzioni facendovi, non poche volte, ricadere i "mali" e le colpe. A circa 15 anni dalla riforma costituzionale del Titolo V, una mole di questioni restano "inesplorate" e inattuate.

Le Regioni hanno cercato di dare risposta alle tante questioni emergenti nel corso degli anni, trovandosi spesso nella condizione di dover dare risposte senza avere gli strumenti. L'avvio della reale e completa autonomia regionale è rimasta in una via di "mezzo" fra il procedere e l'arrestarsi; proseguendo secondo un ritmo incostante di velocità. In una ennesima fase di transizione che si sostanzia con nuovi processi di centralizzazione – a partire dalla riscrittura del Titolo V Cost. – le Regioni sono ancora nella necessità di dare risposta alle domande che si ponevano all'avvio della Riforma nel 2001.

Ci si limiterà, in questa sede, a richiamarne solo alcune.

(1) Si potranno individuare come organismi di interesse e rilievo "nazionale", per il tramite di una espressa potestà regionale e senza implicare un ruolo "statale", quegli organismi "statali" che svolgono funzioni nelle materie le cui competenze e prerogative sono state assegnate alle Regioni? Assegnando, così, la valenza "nazionale" non solo allo Stato e alle sue dirette emanazioni ma anche alle Regioni e alle emanazioni di queste.

(2) Le difficoltà che permangono per le Regioni circa la eventualità di poter assumere decisioni sulla costituzione di modelli di gestione o formule legislative condivise e omogenee fra loro, riferiscono, anche, ai poteri di fatto e di diritto allocati alla Giunta o al Consiglio Regionale. Queste ipotesi implicano che il Consiglio regionale debba cedere parte delle sue prerogative di controllo e legislative; nel caso di organi costituiti con altre Regioni, il potere di esercizio andrebbe "delegato" a questi e la Giunta assolverebbe, per il tramite della Conferenza Regioni, alle funzioni di controllo.

Si ritiene necessario, in ogni caso, mettere in discussione le strutture che oggi si vivono come "date" e sono, invece, solo uno dei possibili approdi del *percorso evolutivo* dell'organizzazione. Strutture che sono diventate rigide, da cui è necessario eliminare le ridondanze, renderle più razionali ed efficaci cogliendo dati

essenziali, sfrondando il carico di ulteriori strutture. Si è determinato un sistema indotto di necessità, di corto circuito dove l'eccesso di strutture ha reso obeso il sistema, che non si riesce più a gestire se stesso in maniera proficua.

I cambiamenti sociali, culturali, legislativi, politici che si verificano nel tempo, condizionano le organizzazioni e le relazioni al loro interno; i sistemi "complessi" tendono a rendersi fine (e non mezzo) e vivere per se stessi. Ciò rende ancor più indispensabile non perdere di vista la ragion d'essere prima e sostanziale delle organizzazioni ed enti pubblici: **servizio al cittadino**.

Diventa necessario assumersi la responsabilità di una *critica correttiva* che eviti l'isolamento, la dissociazione e la penalizzazione, in definitiva, dell'unico vero soggetto destinatario che è il cittadino.

L'obiettivo deve essere di configurare un "sistema" che abbia la capacità di rigenerare la propria struttura riadattandosi ai nuovi bisogni e alle dinamiche sociali, con la capacità anche di abbandonare "liturgie" e posizioni statiche.

La prospettiva delle riforme apre la via ad una occasione di "ripensamento" in tal senso, a partire dai ruoli di ciascun operatore pubblico.

"Noi tendiamo a vivere in un mondo di certezza, di solidità percettiva priva di dubbi ove le nostre convinzioni ci portano a credere che le cose sono solo come noi le vediamo, e che ciò in cui crediamo non può avere alcuna alternativa".

Humberto Maturana, Francisco Varela
1987, *L'albero della conoscenza*, Milano, Garzanti [*El árbol del conocimiento*, 1984]

Allegati

- *Atto costitutivo Conferenza permanente – 1981*
- *Presidenze Conferenze dal 1981*
- *Statuto Cinsedo – 2005*
- *Regolamento Conferenza Regioni – 2005*
- *Organizzazione Aree Tematiche CR -1983*
- *Organizzazione Deleghe CR - 2010*

Atto costitutivo Conferenza permanente – 1981

ATTO COSTITUTIVO DELLA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

I Presidenti delle Regioni, riuniti a Pomezia il 15 e 16 gennaio 1981 hanno deciso di costituirsi in Conferenza Permanente.

La decisione è stata determinata dalla volontà di concorrere al superamento delle inerzie e delle resistenze che impediscono al sistema delle autonomie, regionali e locali, di esprimere appieno le proprie potenzialità di apporto per risanamento e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

La Conferenza, costituita dai Presidenti delle Regioni a Statuto ordinario, a Statuto speciale e delle Province autonome di Bolzano e Trento, si riunirà periodicamente, di norma ogni trimestre, su convocazione di un Presidente di turno scelto a rotazione tra tutte le Regioni. La Conferenza dei Presidenti delle Regioni si propone come iniziativa anticipatrice della Conferenza dei Presidenti delle Giunte Regionali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui costituzione è stata unanimemente proposta dalle Regioni e dalla Commissione Parlamentare per le Questioni regionali. Fin d'ora la Conferenza intende pertanto operare come momento di raccordo delle Regioni con il Governo nazionale, con il Parlamento, con il sistema degli Enti locali. Più in generale la Conferenza dei Presidenti delle Regioni opererà per definire linee comuni di iniziativa e di azione su temi di generale interesse delle Regioni stesse, ritenendo punto di riferimento e di coordinamento anche di tutta una serie di collegamenti interregionali già in atto in diversi settori. La Conferenza si avvarrà di una struttura di supporto tecnica, ed operativa che verrà definita nei prossimi giorni.

Nel corso della riunione la Conferenza dei Presidenti ha trattato i temi che attengono alla definizione del rapporto con il Parlamento e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai problemi della finanza regionale e locale, ai problemi comunitari.

La Conferenza ha altresì affrontato i problema degli interventi di solidarietà delle Regioni verso le zone terremotate, anche con riguardo alla preannunciata legge quadro per la ricostruzione. La Conferenza si è riconvocata per i giorni 30 e 31 gennaio e in quella occasione verrà compiuto anche un esame della proposta di piano a medio termine del Governo. Allo scopo di rendere efficace al massimo la partecipazione delle Regioni all'opera di ripresa e di ricostruzione delle zone terremotate è indispensabile concordare e definire alcune linee e criteri operativi.
Partendo dalla considerazione che il ruolo delle Regioni e degli Enti locali non può comunque essere sostitutivo degli interventi che competono al sistema delle autonomie,delle zone terremotate allo Stato, al Commissario di Governo, esso si definisce come azione di supporto e di servizio rispetto alle esigenze straordinarie che gli Enti locali della Campania e della Basilicata sono chiamati a fronteggiare.

In termini schematici i campi ed i settori di attività nei quali le Regioni possono operare sono i seguenti:
1) Assistenza per la riorganizzazione ed il rafforzamento degli Uffici comunali con particolare riferimento alle attività anagrafiche, amministrative, tecniche, scolastiche, culturali e sociali.

2) Sopralluoghi tecnici per gli adempimenti legati alla attuazione delle leggi sulla ricostruzione.

3) Iniziativa del Centro interregionale di coordinamento delle informazioni territoriali (di cui fanno parte anche le Regioni Campania e Basilicata) per la costituzione delle basi cartografiche e di documentazione territoriale già proposta ai vari livelli interessati;

4) Organizzazione e coordinamento delle disponibilità tecniche e scientifiche presenti nell'ambito delle Regioni (Università, Ordini professionali, Istituti di ricerca, Enti locali, ecc.) per la costituzione di gruppi di indagine, rilevamento e progettazione.

Questi gruppi sulla base di indicazioni, scelte e direttive dei comuni interessati, integrati con forze locali incaricate, potrebbero operare nell'ambito dei seguenti campi:

4.1) Individuazione delle aree per la installazione dei prefabbricati, progettazione delle relative opere di urbanizzazione ed eventuale direzione dei lavori.

4.2) Rilevamenti e studi di tipo geologico e geosismico in particolare, con il coordinamento scientifico e le metodologie definite dal CNR.

4.3) Progettazione dei piani di recupero urbanistici e strutturali.

4.4) Revisione o progettazione di strumenti urbanistici e di piani P.E.E.P.

4.5) Progettazione di servizi e di strutture pubbliche.

4.6) Analisi e studi di tipo socio-economico ed eventuali progetti di sviluppo.

4.7) Collaborazione al processo di ripresa delle attività sanitarie di base ed alla realizzazione di specifici programmi d'intervento per le fasce di popolazione più esposte al rischio.

4.8) Consulenza e partecipazione alle iniziative nel campo socio assistenziale.

4.9) Collaborazione alla ripresa delle attività educative e scolastiche.

4.10) Collaborazione con gli organismi locali per la formulazione dei piani di intervento nel settore agricolo e zootecnico ed in particolare per:

- azioni di tutela e profilassi degli animali;
- cura dell'igiene dei ricoveri del bestiame;
- piano di ricostruzione e di incremento del patrimonio zootecnico;
- piano di ristrutturazione delle aziende;
- piani di ricostituzione e di miglioria dei terreni e delle coltivazioni.

5) Coordinamento di altri impegni assunti o proposti a vario titolo da enti, istituzioni, ed associazioni operanti nei rispettivi ambiti regionali.

Nell'ambito di questa elencazione, che vale per la individuazione dei settori nei quali le Regioni e gli Enti Locali possono operare, occorrerà definire con gli organi e gli enti interessati (Commissario di Governo, Regioni, Enti locali) e con riferimento alle singole e specifiche situazioni, il tipo e la dimensione degli interventi da realizzare concretamente.

Presidenze Conferenze dal 1981

REGIONE EMILIA ROMAGNA - LANFRANCO TURCI	DA GENNAIO AD APRILE 1981
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - ANTONIO COMELLI	DA MAGGIO A LUGLIO 1981
REGIONE LAZIO - GIULIO SANTARELLI	DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1981
REGIONE LOMBARDIA - GIUSEPPE GUZZETTI	DA GENNAIO AD APRILE 1982
REGIONE MARCHE - EMIDIO MASSI	DA MAGGIO A LUGLIO 1982
REGIONE PIEMONTE - EZIO ENRIETTI	DA SETTEMBRE 1982 A GENNAIO 1983
REGIONE PUGLIA - NICOLA QUARTA	DA MARZO AD APRILE 1983
REGIONE SARDEGNA - ANGELO ROICH	DA LUGLIO A DICEMBRE 1983
REGIONE LIGURIA - RINALDO MAGNANI	DA GENNAIO A GIUGNO 1984
REGIONE TOSCANA - GIANFRANCO BARTOLINI	DA LUGLIO 1984 A GENNAIO 1985
REGIONE VENETO - CARLO BERNINI	DA GENNAIO 1985 AD APRILE 1986
REGIONE UMBRIA - GERMANO MARRI	DA APRILE A NOVEMBRE 1986
REGIONE SICILIA - RINO NICOLOSI	DA GENNAIO A NOVEMBRE 1987
REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE GIANNI BAZZANELLA	 DA DICEMBRE 1987 AD OTTOBRE 1988
REGIONE VALLE D'AOSTA AUGUSTO ROLLANDIN GIANNI BONDAZ **REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA** ADRIANO BIASUTTI VINICIO TURELLO	 DA GENNAIO 1989 A MARZO 1990 DA SETTEMBRE A OTTOBRE 1990 DA NOVEMBRE 1990 A DICEMBRE 1991 DA GENNAIO A GIUGNO 1992
REGIONE MOLISE ENRICO SANTORO LUIGI DI BARTOLOMEO	 DA GIUGNO A LUGLIO 1992 DA SETTEMBRE 1992 A GENNAIO 1993
REGIONE CAMPANIA FERDINANDO CLEMENTE DI SAN LUCA GIOVANNI GRASSO	 DA GENNAIO A MARZO 1993 DA APRILE A GIUGNO 1993
REGIONE ABRUZZO - VINCENZO DEL COLLE	DA LUGLIO A DICEMBRE 1993
REGIONE CALABRIA - GUIDO RHODIO	DA GENNAIO A LUGLIO 1994
REGIONE BASILICATA - ANTONIO BOCCIA	DA LUGLIO 1994 A GENNAIO 1995
REGIONE EMILIA ROMAGNA - PIER LUIGI BERSANI	1° semestre 1995
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALESSANDRA GUERRA SERGIO CECOTTI	2° semestre 1995
REGIONE LAZIO - PIERO BADALONI	1° semestre 1996
REGIONE LIGURIA - GIANCARLO MORI	2° semestre 1996
REGIONE LOMBARDIA - ROBERTO FORMIGONI	1° semestre 1997
REGIONE MARCHE - VITO D'AMBROSIO	2° semestre 1997
REGIONE TOSCANA - VANNINO CHITI	1998- 2000
REGIONE PIEMONTE - ENZO GHIGO	2000- 2005
REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI	2005- 2010
REGIONE EMILIA ROMAGNA - VASCO ERRANI	2010- 2014
REGIONE PIEMONTE – SERGIO CHIAMPARINO	2014-

Statuto Cinsedo – 2005

STATUTO DEL CINSEDO
(Testo approvato dall'Assemblea del 13 ottobre 2005)

CINSEDO centro interregionale studi e documentazione

Art. 1 (costituzione e sede)
E' costituito, con sede in Roma, il Centro interregionale di studi e documentazione, denominato "CINSEDO".

Art.2
Sono soci del Centro le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 3 (finalità)
Il Centro:
a) effettua – su richiesta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e di ciascun Presidente di Regione e Provincia autonoma – studi e ricerche in materia giuridica, economica, amministrativa con particolare riferimento all'ordinamento ed alle esigenze regionali e locali ed ai rapporti con i poteri dello Stato;
b) garantisce il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico predisponendo, anche come segreteria della Conferenza, la documentazione necessaria all'attività della stessa;
c) promuove ricerche, indagini, rilevazioni, studi attinenti all'ordinamento regionale italiano e al suo funzionamento;
d) cura la diffusione, con ogni mezzo ritenuto opportuno, dei risultati conseguiti;
e) raccoglie, coordina ed elabora informazioni e dati connessi con le finalità anzidette;
f) favorisce l'informazione e la documentazione sulle attività delle Regioni e Province autonome;
g) collabora con soggetti pubblici e privati che s'interessano delle finalità di cui sopra;
h) svolge ogni altro compito affidatogli dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.
Il Centro non ha scopi di lucro.

Art. 4 (servizi prestati da terzi)
Il Centro ha facoltà di prestare la propria collaborazione ad altri soggetti pubblici o privati, qualora l'Assemblea lo decida e purché tale collaborazione non pregiudichi la sua attività nei confronti delle Regioni e Province autonome.
Il Centro può avvalersi della collaborazione di Istituti universitari, di Istituti specializzati e di altri Centri pubblici o privati per ricerche e studi implicanti professionalità tecnico-scientifiche specifiche.

Art. 5 (prestazioni)
Le prestazioni del Centro nei confronti dei propri associati sono normalmente gratuite. Nei casi particolarmente rilevanti e di interesse non generale, potrà essere richiesto un contributo specifico a copertura dei costi occorrenti.

Art. 6 (patrimonio)
Il patrimonio del Centro è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti. In caso di scioglimento del Centro il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Art. 7 (entrate)
Le entrate del Centro sono costituite:
a) dai contributi versati dai soci;
b) dai contributi volontari di soggetti pubblici e privati;
c) dalle contribuzioni erogate in relazione alle prestazioni rese a favore di soggetti pubblici o privati che ne abbiano fatto richiesta;
d) da lasciti e donazioni;
e) dal reddito dei beni costituenti il proprio patrimonio;
f) dai proventi di eventuali attività commerciali esercitate occasionalmente e comunque in via non principale rispetto all'attività istituzionale.
E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Centro, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 8 (organi)
Sono organi del Centro:
- L'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art .9 (assemblea – modalità di costituzione)
L'Assemblea è costituita dai Presidenti in carica delle Regioni e delle Province autonome, nella loro qualità di rappresentanti legali delle Regioni e delle Province autonome.

L'Assemblea e' presieduta e convocata dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente o in mancanza dal Presidente in carica più anziano di età.

Art. 10 (assemblea – funzionamento)
L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno. Deve inoltre essere convocata entro dieci giorni tutte le volte che ne facciano richiesta almeno cinque Presidenti di Regione o Provincia autonoma oppure il Presidente del Collegio dei Revisori.
L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 8 giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
In caso di impossibilità di partecipazione, ciascun Presidente di Regione o della Provincia autonoma di Trento o Bolzano può farsi validamente rappresentare da persona munita di apposita delega scritta.
Per la validità delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Presidenti di Regione o Provincia autonoma o loro delegati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.
Per modificare lo Statuto è comunque necessario il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Per deliberare lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto.

Art. 11 (assemblea – funzioni)
L'Assemblea:
a) elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente del Cinsedo;
b) approva lo Statuto del Centro e le sue modificazioni;
c) nomina e revoca il Direttore generale e il Segretario generale della Conferenza delle Regioni;
d) nomina il Collegio dei Revisori;
e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
f) emana gli indirizzi e le direttive per il funzionamento del Centro;
g) fissa le quote sociali;
h) approva eventuali Regolamenti di attuazione dello Statuto;
i) determina la Pianta organica del Centro ed il contratto di lavoro dei dipendenti;
l) fissa il trattamento giuridico ed economico del Direttore generale e del Segretario generale;
m) delibera lo scioglimento del Centro e la devoluzione del patrimonio;
n) decide su ogni altra attività straordinaria.

Art. 12 (Presidente e Vice Presidente)
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e ne assicura l'attuazione delle decisioni.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea, non superiore comunque a tre anni, e sono rieleggibili.

Art. 13 (Il Direttore generale)
Il Direttore del Centro è nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei soci.
Dura in carica cinque anni e può essere confermato.
La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui e' avvenuta.
Il Direttore ha la legale rappresentanza del Centro e la firma sociale nei rapporti con i terzi ed in giudizio.
Egli cura l'attività ordinaria e straordinaria del Centro salvo diversa espressa previsione del presente Statuto.
Il Direttore e' responsabile della gestione del Centro.
Il Direttore, in particolare:
a) predispone, avendone la responsabilità, tutti gli atti da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
b) dirige il Centro, sovraintende all'attività della struttura organizzativa, ha la responsabilità delle risorse umane e strumentali in essa operanti, cura la gestione del personale e lo assume nell'ambito dei posti di pianta organica e delle previsioni finanziarie;
c) stipula convenzioni, accordi, contratti conseguenti agli indirizzi e alle direttive dell'Assemblea;
d) affida incarichi;
e) coordina l'attività dei gruppi di lavoro interni al Centro e cura i rapporti con i consulenti;
f) predispone una relazione sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea unitamente alla proposta di bilancio preventivo e consuntivo.
g) assicura, in raccordo con il Segretario generale della Conferenza, che l'attività del Centro sia organizzata con particolare attenzione a:
- il monitoraggio dell'attuazione delle politiche generali definite dalla Conferenza delle Regioni;
- il corretto ed efficiente rapporto tra gli Uffici, la Conferenza e il sistema delle Regioni, elaborando proposte e interventi atti a determinare adeguati flussi informativi al sistema delle Regioni.

Il Direttore del Centro, può anche essere un dirigente regionale messo a disposizione o distaccato o comandato ed in tal caso l'Assemblea determina l'indennità di funzione.

Art. 14 (Il Segretario generale della Conferenza delle Regioni)
Il Segretario generale della Conferenza è nominato a maggioranza assoluta dei componenti dell' Assemblea.
Dura in carica 5 anni e può essere confermato.
La nomina può essere revocata in ogni momento con le stesse modalità con cui è avvenuta.
Il Segretario generale è tenuto a:
- fornire indicazioni utili all'attuazione delle politiche generali, in coerenza con le decisioni assunte dalla Conferenza;
- assistere il Presidente, il Vice Presidente e l'Ufficio di Presidenza nell'esercizio delle funzioni istituzionali ad essi espressamente affidate dalla Conferenza;
- curare, in relazione alla concreta realizzazione delle determinazioni della Conferenza, il raccordo tra la Conferenza stessa e gli organismi dello Stato e di altri Enti a carattere nazionale ed internazionale;
- assicurare interventi volti ad integrare e implementare l'azione della Conferenza rispetto allo scenario istituzionale;
- garantire le relazioni con gli organi istituzionali, con particolare riferimento al Governo e al Parlamento per la piena attuazione delle indicazioni fornite dalla Conferenza avanzando anche adeguate proposte.

Nell'espletamento delle funzioni di cui sopra il Segretario generale della Conferenza si attiverà in stretto raccordo e collaborazione con il Direttore generale del Centro.

Art. 15 (Collegio dei Revisori)
Il Collegio dei Revisori è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio dura in carica due anni.
Esso provvede al riscontro degli atti di gestione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo avviso, mediante apposite relazioni, sul bilancio preventivo e su quello consuntivo; effettua verifiche di cassa; esercita, per quanto applicabili le funzioni attribuite ai sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del codice civile.

Art. 16 (collaborazione)
Il Centro opera in raccordo con gli Uffici di Rappresentanza di Roma delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 17 (anno finanziario)
L'anno finanziario inizia al 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno finanziario deve essere sottoposto all'Assemblea il rendiconto economico e finanziario. Il testo delle delibere adottate deve essere inviato agli associati, assieme al rendiconto stesso, entro un mese dalla data dell'Assemblea.

Art. 18 (disposizione finale)
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni del Codice Civile in materia di istituzioni di carattere privato

Regolamento Conferenza Regioni – 2005

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Regolamento

Roma, 9 giugno 2005

I Presidenti delle Regioni e delle Province autonome

Premesso che l'attività della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome si è sempre ispirata ai principi di leale collaborazione e di rispetto delle diverse valutazioni istituzionali e politiche dei suoi componenti;

Constatata la volontà di consolidare il patto tra le Regioni e le Province autonome teso a perseguire con maggiore efficacia un'azione coordinata e solidale attenta alle esigenze dei cittadini e rispettosa delle diversità;

Confermato l'impegno a realizzare gli indirizzi espressi dalla Conferenza;

Considerato che il funzionamento della Conferenza - sino ad ora assicurato da determinazioni di volta in volta assunte e dalla prassi – richiede ormai un quadro di regole volte a dare maggiore efficacia, certezza e funzionalità allo svolgimento dei lavori;

Deliberano di adottare ai fini organizzativi interni il seguente

REGOLAMENTO

Articolo 1 (Finalità della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)

1. La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito denominata Conferenza ha la finalità di:
   a) definire, promuovere posizioni comuni su temi di interesse delle Regioni, elaborare documenti e proposte al fine di rappresentarle al Governo e al Parlamento e agli altri organismi centrali dello Stato e alle istituzioni comunitarie;
   b) predisporre pareri e basi di intesa in osservanza della legislazione vigente;
   c) favorire il raccordo con le autonomie locali a livello nazionale.
2. La Conferenza in particolare valorizza e garantisce il ruolo istituzionale delle Regioni e delle Province autonome alla luce del quadro costituzionale e promuove forme di coordinamento tra esse.

Articolo 2 (Articolazioni della Conferenza)

1. Costituiscono articolazioni della Conferenza:
   a) l'Assemblea;
   b) il Presidente;
   c) il Vicepresidente;
   d) Ufficio di Presidenza;
   e) le Commissioni.

Articolo 3 (Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome. Ciascun Presidente può essere accompagnato o farsi rappresentare nelle sedute da un componente della Giunta, il quale dichiara a verbale di essere stato delegato dal Presidente stesso.
2. I lavori sono di norma organizzati secondo il metodo della programmazione, anche in relazione alle riunioni della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata.
3. L'Assemblea svolge le seguenti funzioni:
   a) elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza;
   b) indicazione delle Regioni o Province autonome i cui Assessori assumono le funzioni di Coordinatore e Coordinatore vicario delle commissioni di cui al successivo articolo 7; sostituzione degli stessi in caso di verificate inadempienze;
   c) approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza e relative modifiche;
   d) designazioni dei rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;
   e) esame di ogni oggetto di interesse regionale;
   f) approvazione di un documento programmatico annuale con indicazione delle priorità.

Articolo 4 (Funzionamento dell'Assemblea)

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente. Di norma, esse si svolgono a Roma con cadenza mensile e comunque in occasione degli incontri con il Governo; si tengono, altresì, quando ne facciano richiesta almeno tre Presidenti di Regioni o Province Autonome.
2. Di norma, due volte all'anno viene convocata una sessione dedicata alla trattazione degli affari comunitari, europei e internazionali.

3. L'ordine del giorno delle riunioni, formulato dal Presidente, viene inviato almeno sette giorni prima della seduta, salvo giustificato motivo. Sono, comunque, inseriti all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, almeno otto giorni prima della seduta, da un Presidente di Regione o Provincia Autonoma.
4. Ai membri dell'Assemblea è comunicato l'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni. Salvo esigenze eccezionali, la comunicazione avviene non meno di tre giorni prima della seduta.
5. La riunione è valida con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le sedute per l'elezione del Presidente, del Vicepresidente e dell'Ufficio di Presidenza nonché quelle relative all'approvazione o modifica del Regolamento e agli atti relativi alle modifiche del D.lgs 281/1997 sono valide con la presenza di almeno diciannove (19) Regioni o Province autonome.
6. Il numero legale è verificato ad inizio di seduta; nel corso della medesima è presunto, salvo che uno o più Presidenti o delegati non ne richieda espressamente la verifica. La verifica effettuata in corso di seduta non produce effetti retroattivi.
7. Le determinazioni relative agli argomenti trattati dalle Commissioni sono adottate previo dibattito solo nel caso in cui lo richieda motivatamente un Presidente o un suo delegato.
8. Le determinazioni concernenti il regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza, le modifiche al regolamento sulle nomine e designazioni, gli accordi e le intese fra le Regioni e con il Governo, nonché i documenti e gli ordini del giorno non direttamente connessi alle funzioni istituzionali sono validi con il voto favorevole di tutti i presenti.
9. Nei pareri da esprimere nei confronti di organi costituzionali, la Conferenza può rappresentare una posizione diversificata.
10. Le determinazioni esprimono comunque la posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Nei casi rimanenti, le determinazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
12. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute dell'Assemblea con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto, che vengono comunicate ai presenti.
13. Alle riunioni dell'Assemblea possono assistere due dirigenti o funzionari per ciascuna Regione o Provincia autonoma.

Articolo 5 (Il Presidente e il Vicepresidente)

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti in prima o in seconda votazione all'unanimità dei presenti, con voto palese e votazione separata. Dalla terza votazione viene eletto Presidente, con voto segreto e limitato ad una preferenza, il componente che abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto. Viene eletto Vicepresidente il componente che abbia raggiunto, nella stessa votazione, la maggioranza relativa dei voti degli aventi diritto.
2. Il Presidente ed il Vicepresidente sono eletti per cinque anni e durano in carica sino alla seduta dell'Assemblea convocata per l'elezione del nuovo Presidente. Fino a quando non si raggiunga la maggioranza prescritta per l'elezione del Presidente, svolge le funzioni di Presidente il componente della Conferenza più anziano di età.
3. Il mandato di Presidente e Vicepresidente è personale e cessa per scadenza del termine, dimissioni o perdita della carica di Presidente della Regione o Provincia Autonoma.
4. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
   a) convoca e presiede l'Assemblea, ne stabilisce l'ordine del giorno e individua gli argomenti da esaminare in seduta riservata, anche su richiesta di un singolo componente;
   b) rappresenta la Conferenza sulla base delle posizioni deliberate dall'Assemblea;
   c) adotta tutte le misure necessarie per l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni dell'Assemblea e per il buon funzionamento della Conferenza;
   d) nel caso assegni alle Commissioni argomenti da trattare, tenendo conto della competenza prevalente, indica il termine per l'espressione del parere, scaduto il quale l'argomento può essere inserito all'ordine del giorno dell'Assemblea;
   e) garantisce il rispetto del regolamento di organizzazione e funzionamento della Conferenza.

5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni delegate dal Presidente stesso.

Articolo 6 (Ufficio di Presidenza)

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da tre altri rappresentanti eletti dall'Assemblea.
2. L'Ufficio di Presidenza coadiuva il Presidente nell'istruttoria degli argomenti da sottoporre al dibattito e all'approvazione dell'Assemblea.
3. Partecipa alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza un Segretario eventualmente nominato dal Presidente, senza oneri a carico della Conferenza delle Regioni.

Articolo 7 (Commissioni)

1. Al fine di assicurare efficienza all'attività della Conferenza e di accelerare e semplificare l'esame delle questioni, sono istituite le seguenti Commissioni, individuate in base a gruppi di materie omogenee di competenza delle Regioni e Province Autonome:
   a) Commissione affari istituzionali e generali[1];
   b) Commissione affari finanziari[2];
   c) Commissione affari comunitari e internazionali[3];
   d) Commissione infrastrutture, mobilità e governo del territorio[4];
   e) Commissione ambiente e protezione civile [5];
   f) Commissione beni e attività culturali[6];
   g) Commissione salute[7];
   h) Commissione politiche sociali[8];
   i) Commissione istruzione, lavoro, ricerca e innovazione [9];
   j) Commissione politiche agricole[10];
   k) Commissione attività produttive[11].

2. Nell'ambito della Commissione Affari istituzionali è individuato uno specifico settore per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.
3. Ogni Commissione è formata dai componenti delle Giunte delle Regioni e Province Autonome designati dai Presidenti, uno dei quali con funzioni di Coordinatore e uno con funzioni di Coordinatore vicario. Il Coordinatore convoca, organizza e presiede le riunioni della Commissione.
4. La responsabilità del coordinamento di ciascun materia omogenea è affidata al Coordinatore, che risponde all'Assemblea del funzionamento della rispettiva Commissione.
5. Il coordinatore e il coordinatore vicario vengono rinnovati in concomitanza con le elezioni della maggioranza delle Regioni.
6. Le Commissioni espletano i seguenti compiti:
   a) assumono determinazioni sugli argomenti di competenza della Commissione messi all'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea, e su ogni altro argomento loro assegnato dal Presidente della Conferenza;
   b) formulano proposte all'Assemblea attinenti a materie di rispettiva competenza;
   c) formulano, le proposte di designazione negli organismi a composizione mista di competenza della Commissione.
7. Le Commissioni si riuniscono, almeno una volta al mese, su convocazione dei Coordinatori o, in caso di loro impedimento, dei Coordinatori vicari, che fissano l'ordine del giorno delle sedute. La convocazione va effettuata almeno sei giorni prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.
8. Per la validità delle sedute della Commissione, è necessaria la presenza di tre Regioni o Province autonome.
9. Le Regioni impossibilitate a partecipare alle sedute delle Commissioni con propri rappresentanti possono esprimere loro posizioni per iscritto che vengono comunicate ai presenti.
10. Le determinazioni esprimono comunque la specifica posizione, ove presentata, delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome.
11. Laddove possibile si prevede l'uso del collegamento in videoconferenza.
12. Le Commissioni si avvalgono dell'assistenza tecnica di dirigenti e funzionari delle Regioni e Province Autonome e, tramite accordi con la Conferenza, della Segreteria della Conferenza stessa.
13. I soggetti di cui al comma precedente possono partecipare alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Hanno facoltà di parola se interpellati dagli Assessori presenti.

Articolo 8 (Commissioni speciali)

1. L'Assemblea può istituire, anche nell'ambito delle materie previste al comma 1 dell'art. 7, Commissioni speciali a termine per la trattazione e l'approfondimento in settori di particolare rilevanza istituzionale.
2. Per la composizione e la Presidenza delle Commissioni speciali, si applica la disciplina prevista dal presente regolamento per le Commissioni ordinarie.

Articolo 9 (Disposizioni attuative)

Disposizioni attuative del presente regolamento, da approvare con maggioranza di cui all'art. 4, comma 8, disciplinano i compiti e le funzioni della struttura di supporto della Conferenza.

Roma, 9 giugno 2005

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

In relazione ad alcuni quesiti formulati dalle Regioni in merito al Regolamento della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome approvato nella seduta del 9 giugno u.s., è necessario un primo chiarimento interpretativo su alcune norme.

L'articolo 7, comma III del Regolamento, laddove afferma che le Commissioni sono formate *"dai componenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome designati dai Presidenti"* va interpretato nel senso che, per tali componenti (a parte ovviamente il Coordinatore e il Coordinatore vicario che devono sempre essere indicati) nel caso - in particolare - di aree con materie diversificate o nel caso in cui la materia sia di competenza dello stesso Presidente, l'indicazione del componente la Commissione può avvenire di volta in volta – da parte dello stesso Presidente - a seconda dei temi trattati dalla Commissione.

In ogni caso tutte le convocazioni delle Commissioni devono essere inviate sempre per conoscenza a tutte le Presidenze e alla Segreteria generale della Conferenza.

In relazione all'articolo 7, commi III, IV e seguenti va evidenziato che la ripartizione delle materie all'interno della Commissione è possibile trattandosi, nel caso in cui avvenga, di rapporti all'interno della Commissione di carattere organizzativo-procedurale.

Il Coordinatore e il Coordinatore vicario devono organizzarsi in modo da garantire la funzionalità della Commissione ed il buon andamento dei lavori.

Qualora vi sia delega di materie al Coordinatore vicario, la delega si intende attribuita anche per le convocazioni, l'ordine del giorno delle riunioni, gli esiti e le comunicazioni all'Assemblea. Ne consegue, come del resto prevede l'art. 3 comma III, lett b) del Regolamento, che la sostituzione per responsabilità in caso di verificate inadempienze riguarda separatamente, per quanto di competenza, il Coordinatore e il Coordinatore vicario.

E' necessario che tutte le decisioni relative all'organizzazione interna delle Commissioni relativamente alle deleghe conferite al vicario siano comunicate preventivamente all'Ufficio di Presidenza.

In relazione ai compiti delle Commissioni è opportuno evidenziare come questi si sostanzino nell'attività istruttoria degli argomenti e delle tematiche di competenza delle Commissioni stesse, al fine di espletare quanto previsto dal comma VI dell'articolo 7 del regolamento (*formulazione di proposte all'Assemblea, determinazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno delle Conferenze ai fini della loro approvazione in Assemblea; formulazione delle proposte di designazione negli organismi a composizione mista).* Da ciò, discende che eventuali proposte od iniziative della Commissione per le materie di propria spettanza (es. partecipazioni ad iniziative, convegni, etc) debbono necessariamente essere esaminate e formalizzate dall'Assemblea per essere successivamente comunicate all'esterno.

Così anche qualsiasi comunicazione agli organi di stampa deve, pertanto, essere effettuata direttamente ed esclusivamente dalla Conferenza.

In riferimento all'articolo 3, comma I, del Regolamento *"l'Assemblea è composta dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome"*. Al riguardo, occorre chiarire, anche ai fini del conteggio del quorum strutturale, che il numero dei componenti è ventidue (20 Regioni e due Province autonome).

In relazione al comma VIII dell'articolo 7 del Regolamento, la disposizione va interpretata nel senso che la presenza minima di 3 componenti le Giunte regionali o provinciali per la validità della seduta delle Commissioni, deve essere costante per tutta la riunione.

L'articolo 7, comma I lett i), del Regolamento istituisce la Commissione Istruzione, lavoro, ricerca e **innovazione** e alla lettera l) la Commissione attività produttive. Nella nota esplicativa delle materie di quest'ultima Commissione è indicato il *"**sostegno all'innovazione** per i settori produttivi"*. Si ritiene che l'innovazione prevista dalla lettera i) debba fare riferimento alla ricerca di base, mentre l'innovazione come sostegno ai settori produttivi della lett. l) riguardi invece prevalentemente la ricerca applicata alle nuove tecnologie.

In relazione, infine, al testo del regolamento è necessario apportate alcune correzioni di carattere formale:

articolo 3, comma I: sostituire "e" con "o" alla seconda riga dell'articolo;

articolo 4 comma IV : sostituire la parola "entro" con "non meno di";

articolo 7 comma I lettera i): invertire le parole innovazione e ricerca;

articolo 9: il richiamo è al comma VIII (non al VI) dell'articolo 4.

L'Ufficio di Presidenza, valutata la necessità di garantire il buon andamento dei lavori e il passaggio di consegne fra i vecchi e i nuovi coordinamenti, ha stabilito che le istruttorie in corso al 9 giugno 2005 debbano essere completate dai Coordinamenti uscenti in collaborazione con i nuovi coordinamenti e che debba esserci un congruo periodo di affiancamento per garantire la continuità dell'attività.

Roma, 16 giugno 2005

NOTE COMMISSIONI

1 Con decisione del 15 novembre 2007, la Conferenza ha previsto che la Regione Lazio coordini a livello tecnico gli aspetti concernenti il "cerimoniale" e, in caso di questioni da sottoporre alla decisione della Conferenza, faccia riferimento alla Commissione Affari istituzionali e generali.

2 La materia "cooperazione con i Paesi in via di sviluppo" è stata attribuita alla Regione Sardegna (comunicazione del Segretario Generale all'Ufficio di Presidenza del 7 marzo 2011).

Organizzazione Aree Tematiche CR -1983

ORGANIZZAZIONE CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

AREE	SETTORI DI COMPETENZA AREE	REGIONI
1) AFFARI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINANZIARI	1) RIFORME ISTITUZIONALI 2) RAPPORTI CON ENTI LOCALI 3) PROBLEMI DELLE REGIONI AD AUTONOMIA DIFFERENZIATA 4) POLITICA DEL PERSONALE, CONTRATTI, ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI 5) SISTEMI DI COMUNICAZIONE, MASS MEDIA 6) RIFORMA DELLA FINANZA REGIONALE 7) BILANCIO, FINANZA E CREDITO, PROGRAMMAZIONE; CONTROLLO DI GESTIONE 8) STATISTICA E INFORMATICA	CAMPANIA EMILIA ROMAGNA LAZIO LOMBARDIA PROV.AUT.TRENTO TRENTINO A. A. VALLE D'AOSTA PROV. AUT. BZ
2) AFFARI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI	1) POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA; ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI; FONDI COMUNITARI; PROBLEMI REGIONI MARITTIME E DEL MEDITERRANEO 2) COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO; PROMOZIONE ALL'ESTERO; FLUSSI MIGRATORI	MARCHE SARDEGNA SICILIA
3) ASSETTO DEL TERRITORIO, TUTELA DELL'AMBIENTE, CULTURA	1) LAVORI E OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, URBANISTICA 2) TRASPORTI, PARCHEGGI E PISTE CICLABILI 3) PROTEZIONE CIVILE 4) AMBIENTE:DIFESA DEL PAESAGGIO, INQUINAMENTO, SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE (ACQUEDOTTI E BACINI IDROGRAFICI), PARCHI E RISERVE NATURALI 5) BENI E ATTIVITA' CULTURALI: PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO, MUSEI E BIBLIOTECHE	ABRUZZO BASILICATA PIEMONTE
4) SERVIZI SANITARI, AFFARI SOCIALI, ISTRUZIONE	1) ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA; CONTRATTI PERSONALE SANITARIO 2) ASSISTENZA SOCIALE: POLITICHE DELL'INFANZIA, GIOVANILI E DEGLI ANZIANI; VOLONTARIATO 3) ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA, DIRITTO ALLO STUDIO, UNIVERSITA' 4) SPORT E TEMPO LIBERO	FRIULI V. G. MOLISE UMBRIA VENETO
5) ATTIVITA' PRODUTTIVE E SVILUPPO	1) AGRICOLTURA E FORESTE, CACCIA E PESCA, BONIFICA 2) INDUSTRIA, ARTIGIANATO, RISORSE ENERGETICHE, CAVE E TORBIERE ACQUE MINERALI E TERMALI 3) COMMERCIO, FIERE E MERCATI 4) POLITICA DELLA MONTAGNA E DELLE AREE DEPRESSE 5) LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 6) PORTI, TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, SPETTACOLO	CALABRIA LIGURIA PUGLIA TOSCANA

Organizzazione Deleghe CR - 2010

COMMISSIONI	COORDINATORE	COORDINATORE VICARIO
I Commissione Affari istituzionali e generali *Comprende le materie*[1]*:* riforme istituzionali, enti locali, politica della montagna e aree sottoutilizzate, regioni ad autonomia differenziata, organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti, polizia locale e politiche integrate per la sicurezza, ordinamento della comunicazione, sistemi di comunicazione e mass media.	**LAZIO**	**EMILIA ROMAGNA** *Delegata per le materie:* organizzazione degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione, politiche del personale e contratti **SARDEGNA** *Responsabile del settore* Regioni ad autonomia differenziata **VALLE D'AOSTA** *Responsabile della materia* politica della montagna
II Commissione Affari finanziari *Comprende le materie:* riforma della finanza regionale, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, casse di risparmio e rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito agrario e a carattere regionale, programmazione e controllo di gestione, statistica e informatica.	**LOMBARDIA**	**LIGURIA**
III Commissione Affari comunitari e internazionali *Comprende le materie:* rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni, fondi comunitari, regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo, promozione all'estero, flussi migratori.	**SICILIA**	**SARDEGNA** *Delegata per le materie*[2]*:* regioni marittime e del Mediterraneo, cooperazione con i paesi in via di sviluppo
IV Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio *Comprende le materie:* lavori pubblici porti e aeroporti civili, porti e aeroporti civili di rilevo regionale, grandi reti di trasporto e dei navigazione, reti regionali di trasporto e navigazione, trasporto pubblico locale, viabilità, parcheggi e piste ciclabili, edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica.	**CAMPANIA**	**BASILICATA** *Delegata per le materie:* edilizia e urbanistica, edilizia residenziale pubblica
V Commissione Ambiente ed Energia *Comprende le materie:* valorizzazione dei beni ambientali, difesa del paesaggio, parchi e riserve naturali, inquinamento, smaltimento dei rifiuti, risorse idriche, acquedotti, acque minerali e termali, demanio marittimo, lacuale e fluviale, difesa del suolo, produzione e distribuzione di energia in ambito regionale, produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia.	**PIEMONTE**	**VALLE D'AOSTA**
VI Commissione Beni e Attività culturali *Comprende le materie:* valorizzazione dei beni culturali, promozione e organizzazione di attività culturali, musei e biblioteche regionali, patrimonio storico e artistico, ordinamento sportivo, spettacolo, turismo industria alberghiera, tempo libero.	**CALABRIA**	**ABRUZZO** *Delegata per le materie:* turismo, industria alberghiera, tempo libero
VII Commissione Salute *Comprende le materie:* tutela della salute, assistenza sanitaria e ospedaliera, personale sanitario.	**VENETO**	**UMBRIA**
VIII Commissione Politiche sociali *Comprende le materie:* servizi sociali, politiche dell'infanzia, dei giovani e degli anziani, previdenza complementare ed integrativa.	**LIGURIA**	**ABRUZZO**
IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca[3] *Comprende le materie:* istruzione e formazione professionale, politiche del lavoro, tutela e sicurezza del lavoro [4], università e ricerca scientifica, professioni.	**TOSCANA**	**LOMBARDIA** *Delegata per la materia:* Professioni
X Commissione Politiche agricole *Comprende le materie:* agricoltura, alimentazione, caccia pesca e foreste.	**PUGLIA**	**P.A. BOLZANO**
XI Commissione Attività produttive *Comprende le materie:* industria, commercio fiere e mercati, commercio con l'estero, artigianato, sostegno all'innovazione per i settori produttivi[3], miniere, cave e torbiere.	**MARCHE**	**LAZIO** *Delegata per la materia:* sostegno all'innovazione per i settori produttivi [3]
Attività di cooperazione e iniziative per il dialogo e la pace in Medio Oriente (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 24 novembre 2005 e confermata con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 reg.).	**UMBRIA**	
Protezione civile[5] (Commissione speciale istituita dalla Conferenza con decisione del 27 maggio 2010, a norma dell'art. 8 reg.).	**FRIULI VENEZIA GIULIA**	**P.A. TRENTO**